






MAZIONALE
BIBLIOTECA
5
C
791
VITAMANUELE







5. C. 791





BULLETTINO

DELLA

COMMISSIONE FEUDALE

DELL' ANNO 1809.

N.° 1.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

RECEIVED

APR 11 1961


BULLETTINO
DELLE SENTENZE EMANATE
DALLA
SUPREMA COMMISSIONE
PER LE LITI
FRA I GIA' BARONI ED I COMUNI.

ANNO MDCCCLX.



N A P O L I
NELLA TIPOGRAFIA DI ANGELO TRANI,
Largo del Castello, 76. 58.

CON LICENZA.



BULLETTINO DELLE SENTENZE

N.º 1.

ANNO 1809.

Num. 1.

Il dì 17 Gennajo 1809.

L Signor Giudice Winspeare ha proposto in Commissione la causa ad istanza dell'Università e particolari di Cimitile, contro il Principe di Cimitile, presso l'attuario Ferdinando Parise, e si è detto così:

Veduti gli atti, il decreto della Commissione de' 22 Settembre 1808 *fol. 36,*

a 2

il

(4)

Il consenso prestato dal Principe di Ci-
mile *fol.* 61 , inteso il signor Avvocato
Fiscale.

Si esegua la convenzione colle mode-
razioni ordinate nel precedente decreto
della Commissione de' 22 di Settembre
1808. Benvero , in iscambio del terri-
torio detto *la Canonica* , il canone sul
bosco Fangone resti accresciuto in fa-
vore dell'Università in annui ducati cin-
quecento vent'cinque.

Num. 2.

A di 17 *Gennajo* 1809.

Il sig. Giudice Winspeare ha propo-
sta in Commissione la causa ad istanza
del Principe di Avellino , contro l'Uni-
versità di Serino , presso l'attuario Fi-
lippo Vitolo , e si è detto così :

Veduti gli atti in tre volumi , l'ap-
puntamento della Commissione de' 10
di

(5)

di Settembre 1808 *fol. 31 a tergo*, la relazione dell'Intendente *fol. 35. . . .* i dispacci *fol. 6 et 9*, il decreto del Marchese Vivenzio *fol. 18 a ter.*, veduti l'istrumento di transazione del 1583 *fol. 7 vol. . . . de' capi di gravami*, il decreto de' 10 Dicembre 1762 *fol. 30*, la convenzione del 1766, non eseguita *fol. 52*, il giudizio per la censuazione fatta dal Principe d'Avellino, ed il decreto de' 9 Giugno 1779 *fol. 96 et 99 vol. citato de' gravami*, veduto il decreto de' 15 Giugno 1782, e le nullità prodotte dall'ex-barone *fol. 213 e 214 del citato vol.*, veduto il dispaccio de' 5 febbrajo *fol. 88*, inteso il signor Avvocato Fiscale, e le parti.

Si proceda subito alla divisione del bosco di Ogliara a tenore degli ultimi reali ordini, e per l'effetto se ne scriva all'Intendente della Provincia. Intanto il Principe di Avellino si serva del suo diritto per gli alberi, che ser-

a. 3. VONO

(6)

vono all'istruzione delle macchine idrauliche , anche degli altri ex-feudi , e lo stesso Intendente vigili che non segua abuso , che non si contravvenga alle leggi per la conservazione de' boschi , e che il taglio si esegua nella parte più lontana dall'abitato.

Intanto le parti assistano per la decisione delle nullità prodotte avverso il decreto de' 13 Giugno 1782 , e sulla continuazione della prestazione degli annui ducati dugento , convenuti per la causa espressa nello strumento di transazione del 1585.

Num. 3.

A dì 19 Gennajo 1809.

Il sig. Giudice Franchini ha riferito in Commissione la causa ad istanza del Comune di Salle in Provincia di Abruzzo citra contro l'ex-possessore del medesimo
presso

presso l'attitante Pasquale Conte, e si è detto così:

Veduti gli atti fabbricati in tre volumi nell'abolito Tribunale della Regia Camera, e in questa Commissione; la particola dello stato discusso dal Reggente Tappia, in cui si descrive il mulino frai beni dell'Università di Salle *fol. 5 del 1 vol.*; le prove testimoniali fatte dal Regio Tesoriere Provinciale nel 1728, di appartenersi il mulino ad essa Università *fol. 39 e 45*; il decreto camerale del 1729, col quale, inteso il Barone, fu successivamente dissequestrato detto mulino, come corpo dell'Università *fol. 72*; i documenti della convenzione stipulata fra l'Università ed il Barone nell'anno 1727 munita di *expedit* del S. C. e di Regio assenso, colla quale, asserendosi costruito e mantenuto il mulino a spese dell'Università, perchè animato dalle acque feudali del fiume, fu convenuto di darsi al Barone

la terza parte della sua rendita, in vece della metà che prima s' esigeva, e di darsi altresì alla Università una casa baronale di tre membri sita nella contrada della Ripa in iscambio dell' antica sua casa parlamentaria incorporata al palazzo baronale *fol. 108 e 112 vol. 2, e 15 e 16 vol. corr.*; la transazione fatta col Regio Fisco nel 1794, nella quale si annoverano fra le antiche rendite feudali la metà del mulino *fol. 17 e 18*; e le vicendevoli istanze delle parti contendenti *fol. 2, 9, 14 e 19 vol. corr.* Ed intesi il sig. Avvocato Fiscale e le parti;

La Commissione ha definitivamente deciso e dichiara:

1. Che non abbia l' ex-barone Duca di Salle verun diritto sul mulino dell' Università, e che a costei si appartenga l' intera sua rendita. Si assolve bensì l' ex-barone dall' indebito esatto.

2. Si astringa l' ex-barone a dar la casa descritta nella citata convenzione
in

(9)

in luogo dell'antica sua casa parlamentaria, purchè non mostri di averla già data, e si assolva dalla pretesa restituzione de' frutti.

Finalmente si assolvano vicendevolmente le parti per le spese della lite.

Num. 4.

A dì 30 Gennajo 1809.

Il sig. Giudice Franchini ha riferito in Commissione la causa ad istanza del Duca di Carinari, contro diversi cittadini del Comune di tal nome, presso l'attuario Raffaele Negri, e si è detto così:

Veduti gli atti fabbricati in due volumi nella Corte locale di Carinari, negli aboliti Tribunali della Regia Camera e del Sacro Consiglio, ed in questa Commissione, l'istrumento della cessione e dazione *in solutum* fatte dall'Università di Carinari nell'anno

1641

1641 a beneficio del Duca suo barone, della gabella interna de' commestibili, e dei diritti proibitivi sul forno, macello e bottega lorda, coll'obbligo di estinguere ducati centosei e grana 49 da lui improntati graziosamente a detta Università, ed altri debiti minuti ascendenti a ducati trecento settantadue e grana 71, e di ottenere in perpetuo la camera riservata che godeva l'Università durante la vita di quel Duca, e colla facoltà benanche di soddisfare varj capitali dovuti dalla Università a taluni suoi creditori nella somma di ducati mille e settantacinque *fol. 3 e 24 vol. 1*, gl'istrumenti di quietanza e cessioni fatte al Duca medesimo da' creditori soddisfatti delle quantità delegate *fol. 39 e 69 vol. 2*; il privilegio della camera riservata ottenuta in perpetuo dallo stesso Duca nell'anno 1645 a favore dell'Università *fol. 80 e 81 detto vol.*, le istanze così dell'attual Duca ex-barone per lo
 con-

compenso della gabella suddetta , che della Università per la restituzione dell' indebito esatto ; e la conclusione del Procuratore Regio , colla quale ha chiesto di farsi un calcolo dal dì della Prammatica del 1650 insino al dì 15 luglio del 1807 , tanto delle annualità dovute all'ex-barone alla ragione del cinque per cento sui citati crediti , quanto de' frutti della gabella de' commestibili , e dei diritti proibitivi *fol.* 89 , ed intese le parti , e le conclusioni del Regio Procuratore del tenor seguente :

Considerando che il compenso per lo quale il Duca di Carinari insiste in forza dell'articolo 7 della legge de' 2 di Agosto si ridurrebbe alla restituzione de' duc. 479. 2. 19 s'egli provasse l'utile versione di duc. 106. 2. 19 che si dissero graziosamente improntati all'Università ;

Considerando che il Barone di Carinari estinguendo i capitali de' duc. 1075,
pei

pei quali il solo pagamento delle annualità eragli stato delegato, non abbia acquistata alcun' azione in forza del contratto passato fra esso e l'Università, ma solo abbia acquistate le ragioni degli estinti creditori, quali esse sieno;

Considerando che la gabella de' commestibili, e la privativa de' medesimi nullamente si tenne dall'ex-barone dopo la *Prammatica XVIII. de Adm. Univ.*, e che compete all'Università di Carinari tanto l'azione della reintegra de' frutti percepiti, quanto l'eccezione della compensazione per lo dippiù esatto dall'ex-barone per cagione de' frutti suddetti.

Il Regio Procuratore è d'avviso, che il Duca di Carinari debba esibire gl'istrumenti radicali de' crediti da lui estinti nella somma di ducati mille e settantacinque, e che viceversa debba commettersi un calcolo dal dì della *Prammatica* insino al dì 15 Luglio 1807, tanto delle annualità dovute all'ex-barone

rone

rone alla ragione del cinque per cento su' citati crediti, quanto de' frutti della gabella de' commestibili e diritto proibitivo de' medesimi — WINSPEARE.

La Commissione ha definitivamente deciso, e dichiara che, non costando della versione dei ducati centosei e grana 49 ritenuti dal Barone per grazioso impronto, si dia il compenso all'attual Duca ex-barone non meno dei ducati trecento settantadue e grana 71 pagati a' creditori estranei, che dei ducati mille settantacinque restituiti ai creditori istrumentarj, e che pendente la soddisfazione delle notate quantità ascendenti in uno a ducati mille quattrocento quarantasette e grana 71, l'Università di Carinari a tenore della citata Prammatica del 1650 ne corrisponda l'annualità alla ragione del cinque per cento. E per tutto il dippiù dedotto dalle parti si assolvano vicendevolmente.

Num.

(14)

Num. 5.

A di 11 febbrajo 1809.

Dal Regio Procuratore sig. Davide Wiaspeare si è proposto doversi ragionare i decreti della Commissione a norma dell'articolo 31 del titolo IV della legge organica de' 20 Maggio 1808. La Commissione ha appuntato che da oggi in avanti così si esegua.

VULPES Segretario sostituto.

Per copia conforme.

VULPES Segretario sostituto.

(15)

INDICE

DE' DIRITTI, E DELLE PRESTAZIONI
SULLE QUALI SI È GIUDICATO.

GENNAJO 1809 N.° 1.

1. *NELLA causa fra il Comune di Ci-
mitile ed il Principe.* pag. 5.
Reintegra d'un bosco demaniale
dell' Università , detto Fangone.
2. *Nella causa fra il Comune di Seri-
no e'l Principe di Avellino.* pag.6.
Uso degli alberi del bosco d'Ogliara.
3. *Nella causa tra il Comune di Salle
e l'ex-barone.* pag.8.
1. Rendita della metà del mulino
dell'Università , che l'ex-barone
esi-

esigeva per la concessione dell'acqua feudale :

2. Legittimità de' seguenti crediti :

di ducati 372. 71.

di ducati 106. 49.


di ducati 175.

3. Indebita esazione fatta dal Duca della gabella de' commestibili, e del diritto privativo della medesima.

4. *Nella causa fra'l Duca di Carinari e diversi cittadini del Comune di tal nome.* pag. 11.

Restituzione di due crediti da farsi dall'Università al Duca ex-barone, ascendenti alla somma di ducati 1447. 71. dal detto Duca pagati a diversi creditori della medesima, e in compenso de' quali godeva de' frutti di alcuni diritti baronali aboliti.

BULLETTINO
DELLE SENTENZE.




Napoli 25 gennajo 1809.

Il Ministro della Giustizia
Al Signor Marchese Dragonetti, Vice-
Presidente della Gran Corte di Cas-
sazione, e Presidente della Commis-
sione delle cause feudali.

Signor Presidente.

CON Real Decreto del 23 Dicembre
il sig. Davide Winspeare sostituto del
Regio Procuratore presso il Tribunale
di Appello di Napoli, è nominato Proc-
curator Regio della Commissione delle
cause feudali in luogo del sig. Suarez.
Il sig. Giacinto Martucci Giudice del
Tribunale di Appello di Napoli, è no-
minato membro della detta Commis-
sione in luogo del sig. Winspeare; ed il
sig. Giuseppe de Marinis è nominato
Segretario della medesima in luogo del
signor Borrelli.

Nel parteciparvelo, signor Presidente,
vi rinnovo i sentimenti della mia distinta
stima — CIANCIULLI.



BULLETTINO DELLE SENTENZE.

N.º 2.

ANNO 1809.

Num. 1.

Il dì 1. febbrajo 1809.

FRA 'l Comune di Chiusano patrocina-
nato dal sig. Michele di Napoli, e gli ex-
baroni sigg. duca d' Andria Francesco
Carrafa, e Duca di Casacalenda Antonio
Sangro, patrocinati dal sig. Alessio Bucci;
Sul rapporto del sig. Giudice Pedicini;
Intese le parti, e le conclusioni del
Regio Procuratore.

a 3.

Veduti

Veduti gli atti , la supplica prodotta nel dì sei Settembre del 1752 nell'abolito S.C. dall'ex-barone di Chiusano signor Giuseppe Anastasio, colla quale fu istituito giudizio contra diversi cittadini di Chiusano possessori di fondi redditizj a quella Camera ex baronale, che avevano quelli alienati senza pagamenti di laudemj al padrone diretto, per cui l'anzidetto ex-barone chiese dichiararsi i fondi devoluti in suo beneficio *fol. 1 a 2 vol. 2*; la sentenza del S.C., colla quale furono condannati i possessori a pagare i laudemj attrassati, ed anche futuri ne' casi di alienazioni *fol. 87 vol. 1*; la supplica di restituzione in intero prodotta per parte del Comune di Chiusano avverso la detta sentenza *fol. 89 a 90 dello stesso volume*; il decreto del S.C. col quale venne ordinato di non aver luogo la restituzione suddetta *fol. 91*, la copia della platea formata nel 1787, e pubblicata nel 1792., ove si veggono

de-

descritti particolari cittadini e luoghi pii reddenti alla Camera ex baronale *fol. 360 a 410 vol. 1*; la supplica colla quale il Comune istituì giudizio nel S.C. domandando la libertà de' mulini, e di non essere obbligato a pagare annui ducati 130 per l'affitto de' corpi di zecca e portolania, e per lo diritto proibitivo de' forni *fol. 1 a 2 vol. 2*; la fede dell'istrumento di vendita dell'ex-fendo di Chiusano con due altri, fatta dalla Regia Corte nel 1590 a beneficio di Vittoria di Sangro Marchesa di Montefalcione *fol. 150 vol. 2*; la sentenza del S.C. del 1778 confermata anche in grado di restituzione in intero, colla quale fu l'ex-barone assoluto dalle dimande del Comune *fol. 336, e 342 vol. 2*; la copia dell'apprezzo dell'ex-fendo di Chiusano fatto nel 1746 dal Tavolario Luca Vecchione, nel quale tra gli altri corpi si dice, che la Camera posseggia il corpo del *jus prohibendi* de' forni, il
a 4 quale

quale corpo sta affittato per antica convenzione all' Università per annui ducati 30 *fol. 38 , atti tra' Duchi D. Riccardo Carrafa , e D. Scipione de Sangro* ; le suppliche prodotte in questa Commissione , colle quali dedusse il Comune doversi abolire i laudemj , ed i redditi pretesi dall' ex-barone , come pure gli annui duc. 130 per diritti proibitivi di zecca , portolania , e forno *fol. 2 , e 3 , atti correnti* ; le istanze presentate per parte dell' ex-barone Anastasio , colle quali ha domandato rimettersi al Tribunale competente la causa de' redditi , e laudemj , o pure darsi gli ordini per lo pagamento , come ancora obbligarsi il Comune a pagare ducati 130 annui per la zecca , portolania e forno , ed in ogni caso di succumbenza condannarsi il Duca d' Andria , ed il Duca di Casa-Calenda ad indennizzarlo *fol. 4, 6, 8 , atti correnti* ; le istanze prodotte per parte del Duca d' An-

d'Andria *fol. 12, 14, 15, atti suddetti*; l'istanza del Principe di Chiusano signor Vincenzo Carrafa *fol. 19*; e tutti gli altri atti in cinque volumi.

La Commissione, avendo considerato, che la causa de' redditi, e de' laudemj non riguarda l'interesse del Comune di Chiusano, bensì di taluni particolari cittadini del medesimo, perciò decreta, che le parti adiscano il Tribunale competente.

Rapporto poi al pagamento dell'affitto de' corpi di zecca, e di portolania chiesto dall'ex-barone Anastasio, la stessa Commissione, avendo riflettuto che, in forza della legge de' 9 Novembre 1807, le controversie riguardanti tali corpi sieno di appartenenza della Commissione de' titoli, perciò decreta, che le stesse parti adiscano la detta Commissione.

Rispetto finalmente al forno, avendo la Commissione rilevato dall'apprezzo fatto

fatto dal Tavolario Vecchione nel 1746, secondo il quale l'ex-barone Anastasio fece la compera dell'ex-feudo di Chiusano, che l'Università corrispondeva annui duc. 30 per lo diritto proibitivo del forno abolito dalla legge de' 2 Agosto 1806, perciò decreta, che l'ex-barone suddetto si astenga dall'esazione de' menzionati ducati trenta. Siccome però colla stessa legge sta prescritto, che a' possessori, i quali esibiranno o una espressa concessione per titolo oneroso, o una compera fatta dal Fisco, o un giudicato diffinitivo a lor favore, si sarebbe data una indennizzazione corrispondente; perciò l'ex-barone Anastasio, credendo di aver ragione contro del Fisco per tale indennizzazione, potrà adire l'altra Commissione eretta per la liquidazione de' titoli, salve le ragioni, se mai ne competano, allo stesso ex-barone contra del Duca d'Andria, e del Duca di Casacalenda.

Num.

(11)

Num. 2.

Addì 4 febbrajo 1809.

Tra 'l Comune di Lusciano in Terra di Lavoro patrocinato dal sig. Giovanni Spasiano ;

Ed il già Barone Duca di Lusciano patrocinato dal sig. Filippo Vecchioni ;

Sul rapporto del sig. Giudice Pedicini;

Intese le parti, e le conclusioni del Regio Procuratore del tenor seguente :

Considerando in quanto al primo capo relativo agli attrassi della partita de' Fiscali assegnati , che la quantità di tale partita è diversa , secondo i documenti *fol. 10 , e 27* , il Regio Procuratore è di avviso , che senza pregiudizio del diritto delle parti , debba commettersi , ad istruzione della Commissione , un calcolo delle somme pretese dal Duca di Lusciano in sino a tutto Dicembre dell' anno 1806.

IN

In quanto al secondo capo relativo alla prestazione degli annui ducati quattrocento, ed agli attrassi, che ne dipendono, pretesi dall'ex-barone, considerando nel fatto, che con lo strumento de' tredici Dicembre mille seicento diciotto si cedette la bottega lorda col diritto proibitivo, e 'l forno collo stesso diritto proibitivo; che ciò non solo è chiaramente detto nell'istromento, ma anche nel parlamento della Università, e nel memoriale per l'assenso fatto dalla Baronessa di allora; che insieme con questa cessione fu convenuto, che 'l Barone dovesse far Camera riservata quel Comune; che 'l suo affittatore dovesse pagare la metà della gabella, alla quale erano obbligati tutti gli altri cittadini; che fu dato all'Università il diritto d'imporre le assise ai venditori, diritto che l'Università aveva, e che non poteva ricevere dal Barone; che fu dato all'Università l'esercizio della

della catapania : considerando in diritto, che questa convenzione fu ingiusta , e che sebbene non fosse tale, ella è stata risolta dalla legge, che ha aboliti i diritti proibitivi, e le altre prestazioni cedute alla Università; considerando che tutti gli attrassi de' Comuni per diritti feudali aboliti sono rimasti estinti in forza del Real decreto de' due Giugno 1807, il Regio Procuratore è di avviso, che l'Università di Lusiano debba restare assoluta dal pagamento degli annui ducati quattrocento per l'avvenire, che debba parimente essere assoluta per tutti gli attrassi, eccetto che per le pigioni de' locali delle botteghe, e del forno; che debba restituire all'ex-barone i locali suddetti; e per la liquidazione delle pigioni arretrate, debba commettersi una perizia per l'estimazione della rendita di esse, tolto il sopraumento del diritto proibitivo; che pe' frutti della catapania percepiti a tutto Dicembre

1808

1808 l'ex-barone debba adire la Commissione de' titoli.

In quanto al terzo capo relativo al credito di ducati quattrocentoventitre e grana 34 imprestati dall'ex-barone, stante la dichiarazione dell'Università de' dieci Giugno 1802 contenente l'accettazione del debito, il parlamento dei venticinque Settembre 1804, col quale fu risoluto di soddisfarsi il debito sulla tassa della decima, l'esecuzione del detto parlamento ordinata a' sei Giugno 1806, precedente istanza Fiscale dell'Avvocato Fiscale del Real patrimonio di allora, il Regio Procuratore considerando, che è egualmente verificato il debito, e la versione del denaro per una causa pubblica, è di avviso, che debba eseguirsi la tassa per mezzo dell'Intendente della Provincia, compresi però lo stesso ex-barone per la rata de' beni da lui posseduti.

In

In quanto al quarto capo relativo alla prestazione di annui ducati cinquanta pagati per l'addietro dall' Università per la fabbrica di paste ; in quanto all' attrasso preteso dall' ex-barone ; in quanto all' indebito preteso per lo diritto proibitivo del vino , che si dice esercitato ; in quanto all' altro indebito preteso dalla medesima Università per le gabelle non pagate dall' ex-barone , il Regio Procuratore considerando , ch' è fuori di dubbio , che il Barone abbia tolta la macchina , e che sia perciò cessata la causa della prestazione ; considerando , che le ripetizioni dell' indebito non sono fondate nè per lo tempo , nè per la quantità , e che le spese della liquidazione potrebbero assorbirle , è di avviso , che l' Università debba essere assoluta dalla continuazione degli annui ducati cinquanta , e che la stessa Università , e l' ex-Barone debbano essere scambievolmente assoluti per gli attrassi , e per le restituzioni degl' indebiti pagati.

Winspeare.

Rispetto alla dimanda del Comune di non essere ulteriormente molestato dal Duca per lo pagamento degli annui ducati cinquecento, in forza dell'istromento di convenzione del 1618, e che lo stesso Duca debba restituirgli l'indebito esatto, la Commissione ha rilevato dal citato istromento, che vertendo lite nell'abolito Sacro Consiglio tra Caterina Castiglia allora Baronessa di Lusignano, e l'Università di quella terra, la quale pretendeva di poter ella solamente tenere aperte botteghe per commestibili, e che quella della Baronessa dovesse chiudersi, si venne per tale lite a convenzione. Con questa si stabilì, che la detta Baronessa cedesse al Comune la sua bottega, la quale si disse divisa in tre bassi terranei una col suolo, e venne accordato al Comune medesimo la facoltà di fare su di que' bassi altre fabbriche.

ritti, che l'Università avea, e che il Barone non potea cedere, come fu quello di obbligare il conduttore del centimolo a pagare la gabella al Comune, ed il conduttore della Starza a pagare la metà della gabella pe'frutti, che in quella raccoglieva; e perciò decreta, che il Comune di Lusciano resti assoluto dal pagamento de'menzionati ducati cinquecento una con gli attrassi, come per l'opposto il Duca di Lusciano resti assoluto per l'indebito esatto preteso da detto Comune. Come però colla stessa convenzione furono benanche ceduti al Comune tre bassi per uso di botteghe, ed il forno una cogli stigli, così la Commissione decreta, che il Comune medesimo sia condannato a restituirgli al Duca una colle pigioni arretrate da liquidarsi; a qual effetto si commetta all'Intendente della Provincia, che per mezzo di due periti non sospetti alle parti, e queste richieste, faccia procedere

dere alla liquidazione delle pigioni annuali , senz' aversi però considerazione alcuna del diritto proibitivo , che in detti locali si è dal Comune esercitato , acciò in seguito si possa dare la provvidenza. E rispetto al corpo della catapania , quantevolte il Duca creda di averne il titolo , potrà adire l' altra Commissione eretta per la liquidazione de' titoli , bene inteso , che debbano rimaner salve le ragioni al Duca medesimo contra gli eredi di Antonio Lucarelli da lui lodato in autore , da sperimentarle ne' Tribunali competenti.

In quanto alle dimande del Comune medesimo per la soddisfazione dell' importo della gabella non pagata dal Duca , del terratico non pagato da' coloni dello stesso , come pure per la corrispondenza della paglia e della fronda de' gelsi non fatta , e per lo diritto proibitivo di vender vino , che il Comune ha dedotto di essersi dal Duca eserci-

tato in detta terra senz'alcun titolo, ed in suo pregiudizio, avendo la Commissione considerato, che le petizioni del Comune non sono ben fondate nè per lo tempo, nè per la quantità, e che la liquidazione apporterebbe del molto dispendio, e potrebbe forse assorbire l'importo di quelle, perciò decreta, che l'ex-Barone Duca di Lusignano sia assoluto dalle menzionate petizioni del Comune.

Rispetto al credito di ducati quattrocento ventitre e gr. 34 somministrati dal Duca al Comune nel 1799, la Commissione avendo avuta presente la dichiarazione degli amministratori di detto anno fatta in data de' dieci Giugno 1802, il parlamento de' venticinque Settembre 1804, col quale il Comune risolve di soddisfarsi il debito, facendosi una tassa sopra i possidenti colla norma dell'onciario decimale, l'esecuzione di detto parlamento ordinata il dì sette Giugno

gno 1806, precedente istanza fiscale, ha perciò la stessa Commissione conosciuta la verità del debito del Comune, e la versione del denaro per una causa pubblica. Quindi decreta, che si esegua la tassa stabilita farsi col parlamento suddetto, con commettersene l'esecuzione all'Intendente della Provincia, ben' inteso, che in detta tassa debba essere compreso lo stesso Duca per la rata de' beni da lui posseduti.

Per la prestazione degli annui ducati cinquanta pagati per l'addietro dal Comune al Duca per la macchina da lavorar paste fatta a spese del Duca medesimo, ed alla ripetizione di ciò, che dice il Comune di avere indebitamente pagato, la Commissione riflettendo, che la macchina suddetta più non esiste in Lusignano, conforme a voce le parti han convenuto, e che la ripetizione dell'indebito non sia fondata nè per lo tempo, nè per la quantità, perciò decreta,

b 3

che



che il Comune sia assoluto dalla continuazione del pagamento de'suddetti annui ducati cinquanta , e che tanto il detto Comune, che il Duca di Lusignano sieno scambievolmente assoluti per gli attrassi , e per la restituzione dell'indebito pagato.

Finalmente rapporto agli attrassi della partita fiscalia pretesi dal Duca , e che l'Università ha con sua istanza impugnati , adducendo , che il Duca non abbia titolo di tal'esazione, onde ha ben anche pretesa la restituzione di ciò che ha indebitamente il Duca esatto, la Commissione ha avvertito, che i due documenti esibiti per parte del Duca in giustificazione del suo titolo inducono una diversità rispetto al quantitativo dell'esazione, perciò decreta, che senza pregiudizio delle ragioni delle parti, e per sua istruzione si commetta al Prorazionale della Corte de' Conti Cristofaro di Simone , il quale riscontrati i libri del
pa-

patrimonio, tenendo presente gli atti, ed i documenti suddetti esibiti dal Duca, ed ogni altra cosa, che crederà opportuna, riferisca l'occorrente, per darsi in seguito la provvidenza.

Num. 3.

Addì 5 febbrajo 1809.

Fra 'l Comune di Sternatia in Otranto patrocinato dal signor Pietro Natale;

E 'l Barone Marchese di Serranova patrocinato dal signor Gaspare Capone;

Sul rapporto del signor Giudice Franchini;

Intese le parti, e' l Regio Procuratore.

L'Università di Sternatia, rinnovando gli antichi capi di gravezze contro il Marchese di Serranova suo ex-barone, ha domandato in questa Commissione.

1.º Che si astenga l'ex barone di esigere sul territorio di Sternatia le deci-

me, che finora ha esatte del grano, dell'orzo, dell'avena, delle fave, del lino, dell'olio, del vino mosto.

2.º Che si astenga parimenti l'ex-barone di esiger da' possidenti di Sternatia, a titolo di erbatica, un agnello per ciascun gregge, che eccede il numero di nove pecore, ed a titolo di carnatica, un porchetto per ciascuna troja, che partorisce la seconda volta.

3.º Che debba l'ex-barone rilasciare un'antica torre, e porzione delle mura, e fossate di quella terra incorporate al palazzo, e giardino baronale.

All'incontro ha chiesto l'ex-barone, che debba l'Università corrispondergli annui ducati cento, per concessione fatta al Comune di nove trappeti baronali, annui ducati sessantacinque e grana 75 a titolo di ragioni baronali, annui ducati trenta a titolo di censi, altri annui ducati trenta per la portolania, e le annualità di due crediti istrumentarj

tarj di ducati ottomila cinquecento cinquanta che si sono fin ora compensate con la bonatendenza da lui dovuta.

Nella discussione di queste vicendevoli istanze, dopo avere la Commissione esaminati gli antichi, e recenti atti fabbricati in due volumi negli aboliti tribunali della Regia Camera, e del S.C, e nella stessa feudal Commissione, ha fatto le seguenti considerazioni.

In quanto a' diritti della decima, della carnatica, e dell' erbatica, ha rilevato di essere questi sostenuti da un possesso indubitato, e costante di cinque secoli, dalla consuetudine quasi uniforme della regione di Otranto, ov' è sita la terra di Sternatia, e da' seguenti documenti.

Nell' inventario fatto dal Principe di Taranto nell' anno 1396 si descrissero dettagliatamente le dinotate prestazioni ne' fogli 273, 341 del secondo volume, Esistono nel generale archivio de' conti
era-

erariali resi al Regio Fisco delle rendite di Sternatia negli anni 1457, 1458, 1459, ne' quali portansi esatte le medesime prestazioni. Giovanni della Chiaja, che nell' anno 1462 era possessore di Sternatia, fu uno de' cinque baroni, che ottenne dal Re Ferdinando Primo il rescritto diretto al suo figlio Federico, in cui si asserì, che l' intero territorio de' casali da esso loro posseduti nella provincia di Otranto, era di loro proprietà, e diretto dominio, enfiteutico, e redditizio, come nel foglio 17 della vendita fatta di Sternatia dallo stesso Re Ferdinando nell' anno 1478 a D. Andrea Matteo Orsini, si concesse il feudo con gli annessi suoi diritti, siccome possedevasi, e tenevasi da' Principi di Taranto ne' fogli 238, e 246. Nelle vendite successive del feudo di Sternatia fatte nel 1592 da Berardino Acquaviva a Girolamo Personè; nel 1598 da Personè alla famiglia Cicala, e da questa
ne

nel 1735 all'attual famiglia Granafci si annoverano segnatamente le stesse prestazioni, ne' fogli 273 a 274, 275 a 282, e 69 al 2. volume. Ed in fine i rilevj degli anni 1545, e 1691 portano fra le rendite feudali i medesimi diritti ne' fogli 343 a 363.

Oltracciò ha osservato la Commissione, che l'Università nel 1742 in esporre al S. C. le gravezze, che allora sofferiva, siccome non si dolse delle prestazioni dell'erbatia, e carnatica; così riconoscendo le prestazioni decimali degli olivi, e delle vittovaglie, gravossi soltanto del modo di esigersi.

Or sebbene l'Università siasi impegnata ad abbatter gli accennati argomenti, ha tuttavia conosciuto la Commissione di non reggere le opposte eccezioni.

Ha non pertanto considerato la Commissione, che le prestazioni della carnatica, e dell'erbatia contengono una
ma-

manifesta esorbitanza, per quegli animali, che non pascolano ne' fondi di pieno dominio dell' ex barone; che mal si convenga a' coloni una doppia prestazione prediale, ed industriale; e che dispensando i baroni dalla prestazione dell' erbatica, e della carnatica, i possessori di altre specie di animali molto meno dovrebbero esigerla per le pecore, e pe' porci, che conferiscono alla maggior fertilità de' fondi redditizj.

Per quanto si appartiene alla revindica chiesta dalla Università, della torre, e della porzione delle mura, e delle fossate occupate dall' ex barone, ha considerato la Commissione di non essersi provati dall' Università gli estremi del giudizio, e neppur fissato il tempo della pretesa occupazione. L' ex-barone all' incontro ha chiamato a suo favore le formole delle antiche concessioni del feudo^o, *cum castris, et fortellitiiis*.

Rapporto alla prestazione degli annui
ducatⁱ

ducati cento, come canone de' nove trap-peti conceduti alla Università dal temporaneo barone nell' anno 1581 ne' fogli 96 a 103, ha inteso la Commissione dalle parti contendenti, che i trap-peti censuati si trovino oggi nel possesso dello stesso barone; onde inclinavano ambedue allo scioglimento del contratto. Quindi ha stimato di non occuparsi ulteriormente della giustizia della domanda.

Per la prestazione degli annui ducati sessantacinque e gr. 75 a titolo di ragioni baronali, non ha trovato la Commissione alcun valido appoggio nella posizione dell' ex-barone. Egli è ricorso al sopraccennato inventario del 1396, ed alla convenzione del 1657 preceduta da laudo, e munita di Regio Assenso. Ha quindi sostenuto, che portandosi nell' inventario la trasitura, ch' esige-va la Camera baronale da taluni reddenti, stesse tal diritto in luogo di laudem-

per

per l'alienazione de' fondi redditizj , e venisse dipoi esatto col nome di ragioni baronali. Ma gravitando questa prestazione sull' Università, e non sopra i particolari possidenti, ed esigendosi costantemente senza proporzionarsi con gli atti translativi de' fondi redditizj , ha giudicato la Commissione di essere una illegittima gravezza. Non ha avuto alcun conto della convenzione del 1657, dacchè oltre agl' intrinseci suoi difetti, cadde questa su vicendevoli attrassi della bonatenenza, e delle baronali prestazioni, non già sul merito delle medesime.

Uguualmente gravosa ha conosciuto la Commissione essere la prestazione degli annui ducati trenta a titolo di censi. Quando fosse vero l' assunto dell' ex-barone, che sia un aggregato de' minuti annui canoni dovuti da' possessori delle case, e degli orti adjacenti, non dovrebbe mai caricarsene l'Università. Un
peso

peso prediale , che dovrebbero giustamente sostenere i soli possessori de' fondi conceduti , diverrebbe ingiustissimo , se si lasciasse a carico dell' intero Comune , cui van compresi anche coloro , che non posseggono fondi azionati , oppure ne posseggono minor quantità degli altri concittadini. Aveva l' ex-barone allegata eziandio la convenzione del 1657, ne' fogli 111, e 114. Ma questa non si è attesa dalla Commissione per la ragione dianzi avvertita. Non si è occupata la Commissione dell' articolo della portolania , dacchè si appartiene alla Commissione de' titoli.

Rapporto finalmente a' due crediti istrumentarj , uno cioè di ducati cinque-mila ottocento cinquanta , l'altro di ducati tremila , allegava il barone due pubblici istrumenti. Il primo munito di Regio Assenso dell' anno 1618 , col quale confessandosi debitrice la Università nella somma di ducati ottomila cinque-

quecento cinquanta , fu ristretto il suo debito a ducati cinquemila ottocento cinquanta. Il secondo dell'anno 1630, col quale l' Università si dichiarò debitrice della notata somma di ducati tremila. Ma la Commissione ha veduto di esser illegittimi i suddetti due crediti.

Il primo si asserì un risultato di ducati settemila quattrocento, che otto particolari cittadini avevano preso a cambio dal barone, di un adjutorio attrassato, e di un residuo di fiscalarij dovuti dall' Università. Non costava della versione del denaro a beneficio della Università; e molto meno eransi adoperate nella origine del debito le cautele prescritte dalle Regie Prammatiche.

Il secondo credito si disse nascere da annose reste di fiscali, e da attrassi di quattro adjutorj, di ragioni baronali, di camera riservata, e di prezzo residuale di vittovaglie. Non solo pativa un tal credito i difetti ravvisati nel precedente,

ma

ma era benanche sfornito di Regio assenso.

Intanto avendo considerato la Commissione, che l'attual famiglia Granafei, che fece l'acquisto di ambedue i crediti nell'anno 1733 ne abbia in buona fede compensate le annualità con la bonatendenza dovuta all'Università, ha creduto perciò di esonerar l'ex-barone dalle bonatendenze attrassate.

Quindi la Commissione, per osservanza della legge de' 2 Agosto 1806, colla quale nell'atto stesso che furono abolite le prestazioni angariche, e personali, vennero espressamente riservati, e rispettati i diritti, redditi, e prestazioni territoriali, e la decima soprattutto dell'olio, oppur degli olivi; come ancora del decreto de' 20 Giugno del prossimo scorso anno, col quale furono tali prestazioni dichiarate redimibili; ed autorizzata dalla legge di sua costituzione di giudicar le contese feudali *sola facti*
1809. Num. 2. c ve-

veritate inspecta, ha diffinitivamente deciso, e dichiara.

1.° Che l'ex-barone Marchese di Sternatia continui ad esigere ne' fondi decimali la sola decima non meno del vino mosto, delle olive, e del lino, che del grano, dell'orzo, dell'avena, e delle fave in generi triturati. Non sia però lecito a' coloni di estrarre dal territorio di Sternatia i fascicoli o sieno gregne di tali derrate, e molto meno di ammuoverle dall'aja, se non dopo esatte dal barone le prestazioni decimali. E resti in libertà degli stessi coloni di redimerle in qualunque tempo, a tenore del citato Real decreto.

2.° Che si astenga l'ex-barone di esigere alcuna prestazione a titolo di carnatica, e di erbatica. Si serva bensì del suo diritto di esiger la fida ne' fondi di suo pieno dominio.

3.° Che si assolvano vicendevolmente l'Università dalla prestazione degli annui

nui ducati cento , e l'ex-barone dalla revindica de'trappeti descritti nell'instrumento di censuazione dell'anno 1581.

4.° Che si assolva l'ex-barone dalla revindica della torre , e delle mura , e fossate pretese dall' Università.

5.° Per la portolonia , si adisca la Commissione de' titoli.

6. Che non si molesti l' Università così per le prestazioni degli annui ducati sessantacinque a titolo di ragioni baronali , che degli annui ducati trenta a titolo di censi. Bensì sia lecito al medesimo ex-barone di esiger tai censi dai possessori de' fondi censuati.

Finalmente si assolvano vicendevolmente l' Università per ambidue i crediti istrumentarj di ducati ottomila ottocento cinquanta , e l'ex-barone dalle bonatenenze attrassate , e dalle spese della lite.

Addì 10 febbrajo 1809.

Fra 'l Comune di Calitri , in Principato Ultra , patrocinato dal signor Giovanni Corbi ;

E l'ex-barone Principe di Teora , patrocinato dal signor Michele Tozzoli ;

Sul rapporto del sig. Giudice Martucci ;

Intese le parti , ed il Regio Procuratore .

Nella causa tra 'l Comune , e l'ex-barone suddetti , le diverse controversie , che si promuovono risguardano o il bosco , e la difesa di Castiglione , o il demanio di Calitri , o diversi altri corpi , e diritti .

In quanto al bosco , e difesa di Castiglione , i capi di controversie si riducono ad otto . 1. La pertinenza . 2. L'estensione di esso . 3. Il diritto , che il Comune di Calitri crede di avere alle
le-

legna morte , ed agli alberi necessari agli edifizj , ed agli usi agrarj. 4. Il diritto di pascere nel bosco , con una fida limitata , per una servitù , che lo stesso Comune crede d' avervi prescritta. 5. Il diritto d' impedire all' ex-barone le chiusure , o sieno le riserve , che fa nel suddetto bosco. 6. Il diritto di seminare senza prestazione di terraggio in una parte di territorio , che dal Comune si pretende di esser fuori del bosco. 7. La quantità del terraggio , che debba pagarsi in quella parte del feudo , che sarà giudicato appartenere al territorio di Castiglione. 8. Il diritto della fida dell'erba , e della spiga , che l' Università nega al barone ne' territorj posseduti nel suddetto tenimento controverso.

Le contese poi relative al demanio di Calitri si riducono a sei. 1. La libertà di molte contrade , parte del territorio di Calitri , che si pretendono es-

sere nell'antico demanio , nel quale l'Università nega al barone il diritto di esigere il compasso. 2. La quantità del compasso da esigersi, il quale, quando si dovesse, crede l'Università, che non possa essere maggiore dell' undecima. 3. La libertà del territorio detto *difesa picciola*, sulla quale l'ex-barone esercita i medesimi diritti di terraggio e di fida. 4. La libertà de' fondi, su' quali l'ex-barone esige la decima, sotto il titolo della bagliva. 5. La libertà de'fondi soggetti alle decime della Cappella di S. Maria ad ripas. 6. La libertà dei fondi soggetti alle decime della Cappella di S. Niccola. Gli altri corpi, e diritti controversi si riducono a' seguenti. 1. La revindica del fondo detto Saparone. 2. La restituzione de'frutti percepiti dall'ex-barone per una taverna già reintegrata dall'abolita Regia Camera. 3. La contesa relativa a' corpi di piazza, e scannaggio. 4. L'uso delle acque dell'Ofanto

l'Ofanto per l'irrigazione , e pe' mulini , de' quali l'ex-barone ha esercitata la privativa insino alla pubblicazione della legge de' feudi.

In quanto alla pertinenza di Castiglione la Commissione considera nel fatto.

1. Che nell'investitura del 1299 il feudo di Calitri , ed il feudo di Castiglione , sono nominati come due feudi abitati.

2. Che nella liquidazione delle rendite fatte a' tempi di Carlo II. d' Angiò , sono anche portati come due diversi feudi.

3. Che nella rassegna della milizia fatta sotto Guglielmo Normanno , creduta dal P. Borrelli l' indice della spedizione di Terra Santa , sono parimente tassati , come due diversi feudi.

4. Che nella vendita fatta nel 1304 di questi feudi da Raimondo del Balzo a Mattia Gesualdo si divide , in quanto all' usufrutto , il feudo di Castiglione da quello di Calitri.

5. Che nel 1350 fu venduto diruto , e disabitato , ma se-

paratamente , Castiglione da Petraccio d'Antiochia. Che rimase diviso da Calitri , che si trovava in altre mani , oltre all' anno 1416. 7. Che ne' cinque privilegj di conferme fatte agl' individui della casa Gesualdo dell' anno 1471 al 1518 Calitri , e Castiglione sono nominati , come due diversi feudi. 8. Che così furono nominati nella vendita fatta a Niccola Ludovico nel 1636 , ed in quella fatta a Francesco Mirelli nel 1676. 9. Che la Università ha tenuto in affitto il bosco di Castiglione dal barone per lo spazio di dugento venti anni circa infino al 1739 , quando ne fu espulsa con decreto del già S. C. 10. Che ne gl' istrumenti di affitto furono venduti all'Università *fructus defensae Castilionis territorii separati a territorio terrae Calitri, dicti Illustrissimi Consanorum comitis, herbagium, glandes, spicam.* 11. Che nella parte seminaria del feudo l'Università ha sempre pagato il ter-
rag-

raggio, come costa da' documenti, non interrotti dall' anno 1494 insino a, che è venuta nell' anno 1801 a pretendere in giudizio la pertinenza del bosco.

In quanto al diritto, la Commissione considera 1. Che manca all' Università ogni pruova di dominio, e di possesso. 2. Che avendo per tre secoli incirca tenuto in affitto il bosco, o pagato il terraggio nelle terre seminatorie, l' Università ha posseduto per lo Principe di Teora. 3. Che per conseguenza, oltre a' titoli della concessione, e della compera, lo stesso Principe tiene anche l'indubitato possesso. 4. Che la concessione di Calitri, e di Castiglione insieme *in unum feudum* allegata dall' Università in suo favore, potrebbe costituire l' individualità del feudo, ma non potrebbe mai confondere i dominj delle cose site fra' confini del feudo stesso. 5. Che la presunta trasfusione degli antichi abitanti di Castiglione è una con-

get-

gettura , la quale non può aver luogo contro ad una certa dimostrazione di fatti.

In quanto al secondo capo relativo all'estensione del bosco, la Commissione considera 1. Che il tavolario Vinaccia , nel descrivere i confini di Castiglione , gli portò insino a Rapone verso mezzogiorno , ed insino a S. Maria in Elice verso tramontana. 2. Che nel descrivere il triconfinio di Varricelli indicò le terre circostanti , come appartenenti a Castiglione. 3. Che assegnò all'intera tenuta di Castiglione due terzi di boscoso , ed uno di coltivato ; la qual cosa non si verificherebbe se il feudo di Castiglione non giugnesse al vallone di Rifezza. 4. Che egli spiegò , che la parte boscosa scendeva nella parte coltivata , la qual circostanza si verifica oggi nel solo sito detto Castiglione vecchio per l'aumento della coltura , mentre se il feudo si restringesse al bosco , l'osser-

vazione del perito sarebbe stata interamente falsa , e contraria alla natura del sito. 4. Che lo stesso Tavolario Vinaccia liquida , oltre alla rendita del bosco , anche quella del terraggio , la quale circostanza non potrebbe verificarsi se il feudo finisse col bosco , giacchè appena si trovano nel confine della parte boscosa attuale piccole porzioni di terreno seminatorie. 6. Che lo stesso Tavolario disse di trovarsi sparsi nel bosco i territorj de' Calitranj ; la qual circostanza neppure si verificherebbe , se il feudo si restringesse al solo bosco. 7. Che lo stesso Tavolario indicò come sito in mezzo al bosco di Castiglione il casale diruto di S. Zaccaria , il quale trovasi oggi prossimo al vallone di Rifezza. 8. Che tutte le misure date da Vinaccia così dell' intera confinazione , come delle parti di essa si sono trovate erronee così dal Tavolario Manni nel 1751 , come dal Tavolario Chiarella nel

nel 1807. 9. Che tutt' i maggiori argomenti dell' Università per restringere i *confini* del feudo al bosco si *fondano su questi* errori di misure. 10. Che il giudizio del Tavolario Manni fu uniforme a quello di Vinaccia. 11. Che l'Università impugnò il parere di Manni, non perchè avesse sostenuto che i confini del feudo si restringevano al bosco, ma perchè aveva misurato l'intero feudo, come dalle parole dell' istanza presentata innanzi al Consigliere Ulloa » dalle quali si vede, che il medesimo » ha misurato, non già *nemus*, ma il » feudo intero di Castiglione ». 12. Che l'Università accettò la confinazione di Manni formalmente innanzi al Consigliere Ulloa, ed insistette, che si restringesse la misura al bosco, dal quale solo doveva eseguirsi l' espulsione. 13. Che il linguaggio tenuto dall' Università in tutto il corso di quel giudizio fu sempre uniforme, e si disputò
la

la manutenzione nelle terre seminatorie, come colonie acquistate nel feudo di Castiglione. 14. Che i due istrumenti d'affitto del 1562, e del 1626, che il S. C. ordinò di tenersi presenti nella confinazione, nulla influiscono tanto per l'ex-barone, che per l'Università. 15. Che gl'istrumenti di vendita del feudo di Castiglione del 1304, e del 1350 confermano le posizioni de' tre Tavolarj, perciocchè portano Rapone per confine fra Castiglione, e Calitri. 16. Che il confine di Carbonara dato a Castiglione non esclude ne' due citati istrumenti quello della picciola parte, che resta di S. M. in Elice sino al Valone di Rifezza.

In quanto al diritto, la Commissione considera: 1. Che dovendosi per la natura del giudizio di confini attendere il sentimento de' periti, si trova questo uniforme in tutti i tre periti, che in diversi tempi hanno riconosciuta l'esten-
sio-

sione del feudo. 2. Che resistano' all'azione dell'Università la confessione di essa, ed il contratto della lite, nel quale ha accettata la confinazione del Tavolario Manni.

In quanto al terzo capo relativo al diritto di legnare a secco, e sul verde per gli usi necessarj de' Calitrani, la Commissione considera: 1. Che nelle carte più antiche, quali sono quelle del 1494 e del 1504 non si porta mai la rendita delle legna morte. 2. Che nel 1736 quando l'Università era nel possesso del bosco, e non aveva lite, dedusse innanzi al Consigliere Capozzuti il diritto di legnare per uso di fuoco senza pagamento, quello di legnare al verde per gli strumenti agrarj senza licenza del barone, e per le travi, ed altri legnami ad uso di case, previa licenza, ma *gratis*. 3. Che il barone non impugnò l'assertiva dell'Università, ma lo ripeté dall'affitto, che nello stesso tempo

tempo fu d'accordo pe' legnami ad uso degli strumenti agrarj , e per gli altri sostenne la necessità della venia. 4. Che negl' istrumenti d'affitto non si trovano mai venduti altri frutti , se non *herbagium , glandes , et spicam*. 5. Che nell'anno 1760 l'Università domandò , ed ottenne dal Re la dispensa all'editto del 1789 per gli alberi necessarj al suo uso.

In quanto al 4. capo relativo al diritto di pascere con una fida limitata , la Commissione considera nel fatto 1. che nella informazione del 1494 si descrive nel seguente modo il diritto dell'Università : » Tutto lo bestiame de'cittadini » bovino , e domito , che entra per cia- » scun anno compito , paga tarì uno per » *testa , e similmente le indomite , quan- » do ce stanno anno completo , et quan- » do ce entrano dal mese de natale fino » alli 8 de Maggio tanto domiti , quan- » to indomiti , pagavano anticamente » grana dieci per uno , et da poco tem-
» po

» po in qua lo detto olim Conte li fa-
 » ceva pagare grana undici per uno , et
 » le pecore solevano pagare tari cinque
 » per centinajo , e lo Conte le aveva
 » redutti pure da poco in qua a tari
 » cinque e mezzo , et lo bestiame della
 » Corte franco ». 2. Che questo fatto
 è egualmente confermato dall' informa-
 zione fiscale delle rendite del feudo del
 1504. 3. Che nelle capitolazioni di Lui-
 se Gesualdo approvate da Alfonso II.
 si conferma lo stesso diritto. 4. Che
 tanto il barone , quanto il Tavolario
 Vinaccia nel 1736 diedero per vero
 che l'Università , dopo preso l'affitto ,
 aveva alterato il prezzo della fida , per-
 chè servivasi di tal vendita per sovve-
 nire a' pubblici bisogni. 5. Che la co-
 pia delle capitolazioni esibite negli atti
 è estratta *ab originali* dal mastrodatti
 del S. C. 6. Che avendo il barone ri-
 chiesta l'esibizione degli originali , furo-
 no essi esibiti , ed in seguito della esi-
 bi-

di quelle addette agli usi di pascola , secondo la dottrina illustrata da tutti gli scrittori del diritto georgico , e specialmente da Leysero nel capitolo *de pascuis*. 3. Che è ricevuta nel nostro antico diritto la teoria , che simili servitù possono costituirsi , e prescriversi anche su i demanj de' feudi separati , come lo dimostrano i Comentarj di Andrea d'Isernia , e di Afflitto sulla costituzione del Regno, *cum per partes Apuleæ* , e la decisione 301 del Presidente de Franchis. 4. Che secondo la mente de' citati scrittori tal è il senso delle Costituzioni del Regno: *Scire volumus*, e *Constitutionem divae memoriae*, e che dalle alienazioni alle servitù non può trarsi sempre conseguenza. 5. Che in tutto il tempo nel quale la Università fu conduttrice del feudo di Castiglione, non cessò di possedere le servitù , che vi aveva precedentemente acquistate , tra perchè possedendo per altri il bosco,

sco, non venne mai a perdere il dominio, e il quasi-possesso delle servitù proprie, secondo la dichiarazione della *l. 20 de servit. praedior. rustic.*, tra perchè l'uso delle stesse servitù non fu mai interrotto per parte de' cittadini, i quali ne avevano acquistato il diritto.

In quanto al quinto, al sesto, al settimo, ed all'ottavo capo, la Commissione considera, che le quistioni del territorio, sul quale si possa esigere il compasso, esercitare il diritto di fida, e fare riserve, sono assorbite dalle precedenti controversie della pertinenza, e della estensione del feudo.

Per quello che riguarda la quantità del compasso, la Commissione considera: 1. Che i particolari cittadini provarono innanzi al Consigliere Ulloa, che il tomolo, secondo la misura della contrada, era di mille dugento passi. 2. Che il Consigliere Ulloa per una misura provvisoria ordinò, che si ese-

guisse il partitojo di mille passi. 3. Che l' Università nel termine ha ripetuta la pruova, che il tomolo in Calitri, e nei luoghi vicini sia di mille dugento passi, la quale pruova non è stata impugnata dall' ex-barone.

In quanto al primo, al secondo, ed al terzo capo relativi al terraggio nel preteso demanio di Calitri, alla quantità del suddetto compasso, ed alla pertinenza della difesa piccola, la Commissione considera: 1. Che le conferme de' feudi componenti lo stato di Conza fatte dall' Imperatore Carlo V. nel 1518, e nel 1546 furono specialmente rimessive all' informazione precedente del 1504, ed al rilievo del 1518. 2. Che il diritto di esigere il terraggio nel demanio feudale di Calitri, e l'esistenza di questo demanio feudale sono contestati dalle informazioni del 1494, del 1504, del 1469 e del 1584, non che da' rilevj del 1518, del 1546 e del

e del 1614. 3. Che confermano anche lo stesso una fede dell' Università del 1631, ed i conti erariali presentati in giudizio nel 1738, che portano l'epoca del 1629 al 1634. 4. Che ne fanno fede i contratti fatti da' cittadini di Calitri, ne' quali hanno contrattate molte delle terre site nelle suddette contrade col peso del compasso, come dagl' istrumenti del 1548 al 1803, esibiti dall'ex-barone. 5. Che da un'altra parte dalla informazione del 1494 si rileva, che il Barone sul demanio del feudo non esigeva, se non l'undicesima. 6. Che dalla dichiarazione fatta nel 1736 dalla Università delle terre soggette al compasso, si rileva, che dopo la costa di Ludovico si lasciano gli altri territorj, che sono vicini a detta costa, e va a principiarsi di nuovo al vallone di Riparossa. 7. Che in Agosto del 1805, dopo ordinato il deposito pe' luoghi controversi, furono di consenso indicati i

locali conosciuti sotto il nome di costa di Lodovico. 8. Che nel giudizio del 1728 l'Università stessa articolò la tenuta della difesa piccola, come difesa del barone.

In quanto al diritto, la Commissione considera : 1. Che il barone abbia insieme co' titoli della concessione, e della compera anche un incontrastabile possesso. 2. Che d'altronde, stabilita una prestazione ne' demanj del feudo, non era, secondo le regola dell'antico diritto, di libertà de' baroni di alterarla, tra perchè i cittadini, che la legge chiama a parte del comodo de' suddetti demanj, acquistano un diritto all'osservanza di essa, e perchè questo diritto, come tutte le altre servitù attive, si prescrive per le medesime regole di sopra esposte. 3. Che in conseguenza de' suddetti principj, non era nella facoltà del barone di alterare la prestazione dell'undicesima, che fin dall'anno 1494 trovavasi stabilita. In

In quanto al capo 4. relativo alle terre soggette alle decime della bagliva, la Commissione considera: 1. Che nell'informazione del 1469 si trova l'affitto della bagliva, nella quale fra le altre rendite si descrive il terraggio delle cesine, degli *scavi*, *de terra de schiana*, *delli capitali della Corte*, *delli caponani*. 2. Che il rilievo del 1613 contiene le stesse rendite. 3. Che nella dichiarazione fatta dalla Università nel 1736 si descrivono i seguenti locali, *i capitali*, *le pertinenze del bosco delle rose*, *le scalelle*, *brogogno*, *ripa-rossa*, *bosciglieta*, *la canneta*, e *i canneti nel luogo detto il Saporone*, come redditizj alla bagliva. 4. Che i territorj soggetti a questo peso furono liquidati dal Consigliere Capozzati nel 1736 nel tempo dell'apprezzo, ed apprezzati dal Tavolario Vinaccia. 5. Che sono confermati dalle contrattazioni fatte da' possessori con la menzione di que-

sto peso del 1548 al 1790 , e dalle rivele fatte nel catasto de' medesimi possessori.

In quanto al diritto , la Commissione considera : 1. Che *sub nomine bajulationis* cadeva il complesso di tutte le rendite del feudo , ch' esigevansi *per secretos , vel per bajulos* , e che questo titolo divenne sotto i Re Aragonesi una formola di concessione atta a trasferire il dominio , e la percezione di tutt' i diritti , e di tutte le rendite del feudo stesso , come fra gli altri lo additano il Reggente Moles , e Capicio nel suo libro *de investit.* 2. Che questo significato è sostenuto dal fatto , o sia dall' elenco de' diritti , e delle rendite comprese sotto il corpo della bagliva. 3. Che questo corpo non solo è ripetuto nelle concessioni , ma anche ne' due contratti di vendita del 1636 , e 1676.

In quanto al 5. , e 6. capo relativi alla libertà de' fondi soggetti alle decime

me delle cappelle di S. M. *ad ripas*, e di S. Niccola, la Commissione considera nel fatto : 1. Che dalla presentazione fatta dal Conte di Conza nel 1598, e dal rilievo del 1614 costa del titolo e del possesso dell'ex-barone, di esigere le decime di S. M. *ad ripas*. 2. Che da' contratti esibiti dal 1551 al 1765 per S. Maria *ad ripas*, e dal 1570 al 1790 per S. Niccola, costa delle obbligazioni de' particolari possessori. 3. Che lo confermano le rivele fatte in catasto dagli uni, e dagli altri de' rispettivi fondi soggetti a questo peso.

In quanto al diritto, la Commissione considera : 1. Che per le prestazioni, le quali si debbono per diritto particolare di dominio, il lungo possesso contiene in se la legittima presunzione del dominio, per la disposizione della *l. 19 . 1. de agric. et cens.* 2. Che anche nelle antiche concessioni enfiteutiche il pagamento de' canoni basta a supplire la pruova della scrittura. In

In quanto al capo relativo alla revindica del feudo detto Saparone, la Commissione considera nel fatto, che nelle capitolazioni del 1494 si parla di Saparone detto dell'acqua calda. 2. Che dai locali compresi sotto il nome di costa di Ludovico, si rileva d'esservi altre contrade dello stesso nome. 3. Che si trova descritto ne' corpi specialmente venduti nel 1676 a Francesco Mirelli. 4. Che è compreso nel conto dell'erario del Principe di Venosa, antecedente alla vendita. 5. Che è descritto nell'apprezzo di Vinaccia del 1736. 6. Che l'Università non lo diede in nota frai suoi corpi, allorchè la presentò al Consigliere Capozzuti.

In quanto al diritto, la Commissione considera, che mancano all'azione proposta dall'Università i requisiti della *l. 6. D. de reivind.*

In quanto alla restituzione de' frutti della taverna già reintegrata, la Com-
mis-

missione considera : 1. Che nel 1736 il Barone articolò , ed intese di provare , che la rendita della taverna donatagli era di ducati cinquanta. 2. Che dalla pruova dell' Università costa , ch' essa sia stata incorporata al nuovo palazzo costruito dal Principe.

In quanto a' diritti di piazza, e di scanaggio , la Commissione considera ch'essi sieno di competenza della Commissione de' titoli. In quanto a' gravami relativi a' diritti proibitivi de' mulini, ed all'uso delle acque dell' Ofanto per l'irrigazione , la Commissione considera, che tali diritti sieno rimasti estinti con la legge de' due Agosto 1806.

Su gli esposti motivi la Commissione decreta.

1. Che sia il Principe di Teora assoluto dalle pretensioni dell' Università per la pertinenza del bosco, e del feudo di Castiglione.

2. Che i confini del detto feudo di
Ca-

Castiglione sieno quelli descritti dal Tavolario Vinaccia, e dal Tavolario Man- ni; cioè il vallone di Rifezza, S. Maria in Elice, Carbonara, Pesco di Rago, Monticchio, e Ruvo, mediante il fiume Ofanto.

3. Che si serva l'ex-barone del suo diritto di esigere dalle terre seminatorie del bosco, e del feudo di Castiglione il compasso.

4. Che il suddetto compasso debba farsi col partitojo di mille dugento passi per ciascun tomolo.

5. Dichiara, che competa a' cittadini di Calitri il diritto di far pascere i loro animali nel bosco di Castiglione, con la stessa fida da essi legittimamente prescritta sin dall'anno 1494, cioè per ogni animale grosso domito, e per le vacche domite destinate all'aratro, dette *gualanelle*, un tarì per l'intero anno, per ogni animale grosso indomito di qualunque specie dal mese di Dicembre a tutto

tutto il dì otto di Maggio un carlino ; per gli animali minuti dallo stesso mese di Dicembre a tutto il dì otto di Maggio carlini dieci per ogni cento , del quale diritto di fida de' cittadini di Calitri , e degli altri , che saranno dichiarati col presente decreto si abbia ragione nel tempo della divisione del demanio di Castiglione.

6. Che l' ex-barone si serva del suo diritto di fidare a' forestieri nel bosco di Castiglione , e nelle altre terre seminatorie aperte di Castiglione , dopo tagliate le biade , e dedotto a beneficio de' possessori de' territorii colonici l'uso de' loro proprj animali.

7. Che sia in libertà de' possessori dei suddetti territorj colonici di commutare in danaro i diritti di fida riservati all' ex-barone , e di redimerli ne' termini del decreto de' 20 Giugno 1808.

8. Che competa parimente a' cittadini l' uso delle spighe nelle terre semi-

natorie , delle legna morte , e degli alberi necessarj agli usi agrarj , ed a' loro proprj edificj nel bosco. Benvero per lo taglio degli alberi verdi ad uso di edificj sieno tenuti insino alla divisione d'inciderli con l'intelligenza dell'ex-barone , e con la venia della persona da destinarsi dall'Intendente della Provincia , acciocchè non segua abuso.

9. Decreta , che si serva l'ex-barone del suo diritto per le chiusure , o sieno riserve pe' suoi proprj animali già fatte , e per l'avvenire e sino alla divisione del demanio , non possa farne delle nuove.

10. Che si serva l'ex-barone del suo diritto in esigere il terraggio nell'antico demanio del feudo di Calitri : benvero questa esazione si faccia non a compasso , ma sibbene a ragione dell'undicesima di ciò , che si raccoglie , a tenore dell'antico solito.

11. Che i luoghi componenti il demanio

manio feudale di Calitri s'intendano esser quelli descritti nella dichiarazione dell'Università del 1736, eccetto tutt'i demaniali dell'Università frapposti frai suddetti luoghi, e tutti i territorj soggetti al deposito, pendente la lite, i quali dopo la costa di Ludovico, o sia papariello, sono Volta Roncinella — Savri della Madonna — Saparone di feudo — S. Anno — Valle delli paragini — Serro di Caldararo — Agata Carrillo — Valle di Pavolaioja — Serri di picciani — Valle di S. Lucia, o sia li Jazzi di Nuzzo — Piano di Pistillo — Grotte di Marino — Fontana di Vorticillo — Serri di S. Anna — Monte Cervaro — Vetrana, ed Uliverti — Aja di Vetrana — Serra di Vetrana — Pirone — Inferratura de' valfoni, e per tutti i suddetti territorj i depositi esistenti si liberino a' rispettivi possessori.

12. Per tutti i territorj soggetti al peso dell'undecima, resti in libertà dei
pos-

possessori di commutare in danaro la prestazione del genere , e di redimerla ne' termini del Real decreto de' 20 Giugno 1808.

13. Che resti l'ex-barone assoluto dalla pretesa revindica della difesa piccola.

14. Che continui l'ex-barone a servirsi del suo diritto per l'esazione delle decime della bagliva ne' soli otto locali descritti nella dichiarazione dell' Università del 1736 , i quali sono : li capitali — le pertinenze del bosco delle Rose — le Scaelle, Brogogno — Riparossa — Bisciglieta — la Canneta — Saparone. Benvero sieno esenti dalla prestazione della decima i territorj dell' Università , e de' particolari siti in detti locali , i quali furono rivelati nel catasto , come esenti da un tal peso.

15. Che continui l'ex-barone a servirsi del suo diritto per l'esazione delle decime ne' territorj redditizj alle cappelle di S. M. ad Ripas , e di S. Nicola,

cola , secondo le rivele fatte da' rispettivi possessori nel catasto.

16. Che resti l'ex-barone assoluto dalla pretesa revindica del territorio di Saparone.

17. Che, per esecuzione de' giudicati della già Regia Camera , sia reintegrata l'Università del capitale della taverna incorporata al palazzo baronale, da ragguagliarsi su la rendita di annui ducati cinquanta alla ragione dell'otto per cento. E sia inoltre lo stesso ex-barone condannato al pagamento de' frutti alla stessa ragione di annui ducati cinquanta , dal dì della lite mossa , o sia dal dì ventotto Gennajo 1802.

18. Per la piazza , e per lo scannaggio , le parti adiscano la Commissione de' titoli.

19. Per l'uso delle acque del fiume Ofanto , così per la irrigazione , come pe' mulini , e per qualsivoglia altra macchina , i cittadini si servano liberamen-

1809. *Num.* 2.

e te

(66)

te del loro diritto, a tenore della legge de' due di Agosto 1806. Benvero la costruzione delle nuove macchine si faccia, previo il permesso del sig. Ministro dell' Interno, a tenore degli ordini generali. Niente per le spese.

Num. 5.

A dì 11 febbrajo 1809.

Fra 'l Comune di Sessa in Terra di Lavoro patrocinato dal sig. Carlo Froncillo;

E la Generale Amministrazione dei Regj Demanj patrocinata dal sig. Antonio Gualtieri;

Sul rapporto del sig. Giudice Pedicini;

Cerziorate le parti, ed inteso il Regio Procuratore.

La Commissione avendo rilevato dalla fede dell' attuario Granata, che i luoghi

ghi stagnosi , e pantanosi , ove si fa la pesca delle anguille sieno siti dentro i demaniali di spettanza del Comune di Sessa ; decreta , che lo stesso Comune si serva di sue ragioni , per la menzionata pesca delle anguille , e l'Amministrazione generale de' Reali Demanj si astenga di far uso di qualunque diritto negli stagni , e ne' pantani suddetti.

Num. 6.

A di 11 febbrajo 1809.

Fra il sig. Pietro Mezzio

patrocinato dal sig. Vito Valentini ;

E la Duchessa di S. Pietro in Galatina in Otranto

patrocinata dal sig. Vincenzio Clarelli ;

Sul rapporto del sig. Giudice Pedicini ;

Intese le parti, ed il Regio Procuratore.

La Commissione avendo dagli atti rilevato , che l'ex-barone di Galatina

pretendeva di esigere l'erbatica, e la carnatica per l'erba, che gli animali de' fratelli signori Giuseppe e Francesco Mezio pascolavano ne' loro proprij fondi, contro di ogni ragione civile e naturale, perciò decreta, che le nullità prodotte da esso ex-barone non ostano, e che si debba eseguire la citata sentenza dell'abolita Regia Camera, con liberarsi il deposito a beneficio del Regio Fisco. E avendo intesa la conclusione a voce fatta dal R. Procuratore dichiara, che tutt' i fondi posseduti da particolari nel territorio del menzionato ex feudo di Galatina, abbenchè decimabili, debbano essere esenti dalla prestazione dell'erbatica, e della carnatica, e che all' ex-feudatario sia lecito di esigerla solamente dalle greggi, che pascolano ne' fondi di suo pieno dominio; come pure gli sia lecito di esigerla ne' demaniali feudali addetti a pascolo da forastieri, però salvo l'uso
civico

(69)

civico in beneficio de' cittadini, anche per causa di commercio tra loro.

Num. 7.

A dì 14 febbrajo 1809.

Fra il Comune di Muro, in Basilicata

patrocinato dal sig. Domenico Perris;

Ed il Duca di Gravina
patrocinato dal Marchese sig. Niccola Puoti;

Sul rapporto del sig. Giudice Franchini;

Intese le parti, e le conclusioni del Regio Procuratore del seguente tenore v3.

In quanto ai capi della domanda dell'Università relativi alla qualità della montagna grande soprana, e sottana, alla restituzione de' terratici, esatti dall'ex-barone, alla occupazione fatta in
e 3 detta

detta montagna colla parata di circa quattromila moggia, alla prestazione della decima delle ghiande, alle fide mozze esatte nella suddetta montagna; ed in quanto alla riconvenzione fatta dall' ex-barone, per la rievoca della difesa, che si pretende conceduta da Matteo Ferrillo all' Università di Muro, il Regio Procuratore fa osservare nel fatto.

1. Che il dominio dell' Università è pienamente provato dall' istrumento dei 20 di Ottobre 1597, nel quale, quel Comune cedette al Conte di Muro per lo prezzo di ducati quattromila il jus luendi di due capitali di simile somma, che ipotecò *super introitibus defensae, et aliorum bonorum Universitatis Muri, et montanae ipsius Civitatis*; dall' istrumento di vendita fatta allo stesso Conte di Muro a' 20 Gennaio 1619 d' annui ducati sessanta, nel quale istrumento l' Università asserì in faccia al

Barone

Barone; *Universitatem, et homines ipsius habere tenere tamquam veros dominos quamdam defensam nominatam defensa grande juxta... nec non quoddam nemus dictum la montagna*; dall'istrumento de' 31 Giugno 1620 nel quale facendo l'Università vendita d'altri ducati cinquantasei al barone soggiunse; *habere, tenere, et possidere, tamquam rem propriam ipsius Universitatis, et ad eam legitime, et pleno jure spectantem in burgensaticum inter alia bona quoddam nemus nominatum la montagna grande, e bosco di Capomuro*; dall'altro simile istrumento de' 6 Novembre 1622, e dall'istrumento di affitto dell'anno 1686, che la Università fece al barone dell'erbaggio della difesa, e delle ghiande della montagna; dall'apprezzo del feudo fatto nel 1617 dal Tavolario Fusco, il quale descrisse fra gli altri beni demaniali dell'Università il bosco grande, e la
e 4. difesa;

difesa; dallo stato del Reggente Tappia del 1627 nel quale si portano così la rendita della montagna, come gli esiti per la custodia di essa.

2. Fa osservare, che l'inventario del 1408, del tempo della Regina Margherita, a cui si attiene il barone, messi da banda i dubbii sull'autenticità di esso, sebbene contenga la montagna, pure esso non è un inventario de' beni della Corte, ma un inventario generale di tutto ciò che trovavasi ne' confini del feudo, come lo dice lo stesso titolo « *De Rebus omnibus Curiae ipsius Majestatis, ipsius Civitatis Muri, et ejus territorio existentibus.* »

3. Fa osservare, che l'essere nominata la montagna grande nel preteso rilievo del 1580 nulla toglie alle carte di sopra rapportate, perciocchè messi anche da parte i dubbj sull'autenticità di questa carta, o dee dirsi, che in essa furono denunziati i diritti che il barone

barone esercitava su di questo demanio universale, o interpretandola anche nel senso dell'ex-barone, ella è evidentemente in contraddizione colle carte antecedenti, e posteriori, nelle quali il dominio dell'Università è provato colle confessioni stesse del barone.

4. Fa osservare, che nell'istrumento di transazione del 1740 si convenne, che il barone tenesse nella montagna grande una parata, quale si sarebbe definita da due periti sull'appoggio, che lo stesso ex-barone avesse il diritto della fida in tutto il territorio; che per questa, e per le altre pretensioni dopo di essersi le parti rimesse al giudizio di varj arbitri, non avendo questi dato il loro parere, i cittadini pregarono il barone *di conoscere egli stesso delle loro ragioni, con dispensarli quella giustizia, ed equità, ch'è propria del suo grand'animo.*

5. Per la difesa, di cui si è dal barone

rone pretesa la rinvoca in forza dell'antica Costituzione *Constit. D. mem.*, fa osservare, che non costi in primo luogo dell'identità della difesa de' bovi domiti, e di quella oggi detta difesa grande; che se anche ciò costasse dalla pretesa concessione di Matteo Ferrillo, non si rileva se fu una dismembrazione del feudo, o una riserba accordata per gli animali de' cittadini; che qualunque cosa siasi fatta da Matteo Ferrillo, la difesa grande, essendo una parte della montagna grande, segue la natura di questa, e questa controversia è assorbita da quella della pertinenza della montagna stessa.

In quanto al diritto il Regio Procuratore fa osservare:

1. Che tutte le congetture fondate dall'ex-barone sulle liquidazioni delle rendite del feudo dell'epoca degli Angioini relativamente a' diritti denominati *jus extatei*, *jus forestagii*, *jus pheu-*
da-

datariorum, proventus terragiorum, non possono prevalere mai al fatto, ed alla pruova positiva del dominio, che l'Università di Muro ha presentato.

2. Che la spiegazione di tai diritti de' essere regolata dal principio ch' essi non abbiano potuto aver luogo se non nelle terre dell'antico demanio del feudo.

3. Che nella concessione del feudo è sempre implicita la clausola *salvis semper alienis*; e che l'interpretazione delle forme ampie delle concessioni è sempre ristretta dalla regola ch'esse comprendono solamente quelle cose, le quali *sunt de jure, et consuetudine* secondo i principj ricevuti da tutti gli antichi feudisti, tra quali

Andrea d'Isernia in *C. quid sit investitura*, e Capyc. *de invest. feud.* 4. Che qualunque possesso vanti il barone, non può mai giustificare un diritto sulla cosa altrui, che è in evidente contraddizione col titolo.

5. Che il possesso

sesso possa formare un diritto , quando sia capace a far presumere il dominio , tal essendo il senso della *L. uti frui D. si ususfructus pet.* , della *L. 12 C. de probat.* , e delle altre simili regole contenute negli altri luoghi del diritto comune. 6. Che il dolo vizia le transazioni , come ogni altro contratto , e che colui , il quale transige *ignorando universa quae in vero sunt , magis decipitur , quam paciscitur* , secondo la dichiarazione della *L. 34 Cod. de transact.*

In quanto ai capi delle domande dell'Università relative ai demanj di Lagomorto , e di Raja S. Angiolo , il Regio Procuratore fa osservare nel fatto , che concorrono per lo Comune pruo-ve di dominio di maggior peso di quelle degli altri demanj ; perciocchè tra-lassiando le altre , nel 1651 trovandosi in potere del barone Lagomorto insieme col bosco di Capomuro , publi-
cata.

cata la Pramm. XVIII. *de Administratione Univers.* ne fu fatta la restituzione alla stessa Università, nell'atto della quale restituzione si disse » *ritornino in pieno dominio, e possessione di detta Università, ed uomini, ad avere, tenere, e possedere e di quelli disporre, come cosa propria di detta Università* ». Per quel che riguarda poi il locale di S. Angiolo costa, ch'esso sia una parte del demanio di Lagomorto. E finalmente così per l'uno, come per l'altro mancano interamente all'ex-barone i documenti di averli posseduti come corpi del feudo.

In quanto al diritto, il Regio Procuratore fa osservare, che le ragioni esposte di sopra sono comuni anche ai demanj in quistione.

In quanto agli altri demanj in controversia, cioè la montagna di Pisterola, la manca di S. Angelo, la Raja di S. Silvestro, e la macchia del Castello,
il

il Regio Procuratore fa osservare nel fatto. 1. Che la montagna di Pisterola è portata non solo nell' inventario del 1408 , ma anche nel rilievo del 1580. 2. Che qualunque sia la forza del suddetto rilievo , il medesimo però ha servito di regola all' apprezzo dell' anno 1617 fatto dal Tavolario Fusco. 3. Che è portato parimenti come demanio del feudo nella platea del 1624 insieme coi territorj , e montagna circum circa. 4. Che nell' inventario del 1408 si portano come redditizie alla Corte le terre adjacenti all' antico , e famigerato castello di Muro. 5. Che mancano all' Università tutti quegli atti possessivi i quali vanta per la montagna grande , e per gli altri. 6. Fa osservare d' altra parte , che la montagna di Pisterola fu colle sentenze del S. C. de' 9 di Agosto 1715 , e de' 14 Giugno 1717 dichiarata compresa nella promiscuità di Castelgrandine , e Muro. 7. Che col-

le due convenzioni del 1722, e del 1768, l'ex-barone ha liberato il suo demanio feudale dalla promiscuità colla cessione non solo di quattrocento tomola dello stesso demanio di Pisterola, ma dell'intero demanio dell'Università detto Capomuro dell'estensione di circa duemila tomola. 8. Che mentre l'Università liberò interamente a sue spese i demanj del feudo dalla promiscuità, fece anche la rinuncia dell'uso civico sopra Pisterola in favor del Barone. 9. Che nel 1768 a queste cessioni si aggiunse anche quella che i cittadini consentirono a togliere da Capomuro tutte le loro masserie, colla promessa, che il barone l'avrebbe situate altrove. 10. Che sebbene fossero state inventariate, non sono state mai più rimpiazzate. 11. Che tutte queste cessioni fatte con tre istrumenti non ebbero mai altro compenso, menochè quello di ducati trenta l'anno per la

bo-

bonatenenza , alla quale il barone era tenuto per giustizia , e del pagamento di ducati quaranta l'anno da ritenersi dall' Università su' pagamenti degl' instrumentarj.

In quanto al diritto oltre alle ragioni di sopra esposte comuni a questo capo, il Regio Procuratore fa osservare, che sebbene nella controversia sulla qualità de' Demanj, la promiscuità contenga la presunzione in favore dell' Università ; pure non ripugna, che la stessa promiscuità si trovi stabilita sopra demanj feudali, come lo dimostrano il Capitolo del Regno *Pondus aequum*, e diversi esempj di giudicati della Commissione feudale.

In quanto alle contese sulla bagliva, alla catapania, ed alla portolanìa, estinte a tutto il mese di Dicembre 1808, il Regio Procuratore fa osservare, che queste non sono della competenza della Commissione feudale.

In

In quanto a' crediti istrumentarj, che l Duca di Gravina vanta sull' Università di Muro, ed alla bonatenenza pretesa dal Comune, il Regio Procuratore fa osservare, che si disputa della legittimità, della quantità de' crediti, della loro compensazione, come anche della quantità della bonatenenza.

Finalmente fa osservare, che tutti gli altri gravami relativi ai diritti proibitivi di taverne, di mulini, di forni, di prelazione nella vendita di diversi generi, della prestazione degli annui ducati quarantadue per lo diritto proibitivo della taverna, degli annui ducati trentacinque per lo trasporto delle mole, de' ducati trenta per la destinazione di un Governatore dottore, sono rimasti aboliti colla legge eversiva della feudalità.

Per tutte le esposte ragioni il Regio Procuratore è di avviso :

1. Che la montagna grande soprana, 1809. *Num.* 2. f e sot-

e sottana, e i demanj di Lago morto, e di Raja S. Angiolo sieno demanj della Università; che non competa all' ex-barone il diritto di esigervi terraggio, decime di ghiande, nè altre prestazioni sotto titolo di fide mozze, di jus lignandi, o altro.

2. Che la montagna di Pisterola, la manca di S. Angelo, la raja di S. Silvestro, e la macchia di Castello, sieno demanj del feudo, ne' quali sino alla divisione competa a' cittadini l' uso civico anche per ragione di commercio fra essi; che si bene nella stessa divisione debba aversi ragione in favore dell' Università delle quattrocento tom. cedute al Comune di Castelgrandine.

3. Che per lo debito a tutto Dicembre per causa di corpi giurisdizionali le parti adiscano la Commissione dei titoli.

4. Che pe' crediti istrumentarj e per la bonatenenza si commetta un calcolo
ad

ad istruzione della Commissione sulle opposte posizioni delle parti.

5. Che i rimanenti gravami descritti nell'istanza foglio 1 a 3 vol. 17 si dichiarino aboliti dalla legge de'2 Agosto 1806. WINSPEARE.

L'Università di Muro ha rinnovati in questa feudale Commissione, contro il Duca di Gravina suo ex-barone, i seguenti capi di gravezze.

1. Che debba dichiararsi suo demanio patrimoniale l'intera montagna grande soprana, e sottana, e che debba perciò astenersi l'ex-barone dall'esazione del terraggio nella parte coltivata, della decima del prezzo delle ghiande, e di qualunque altra prestazione a titolo di fidamoza, o diritto di legnare, e debba altresì restituirsele l'indebito esatto, e 'l deposito del terraggio esistente presso l'Arcidiacono Cerrone.

2. Che debba il Duca rilasciare a suo beneficio la parata di circa moggia

quattromila , ch' egli tiene chiuse nella parte soprana di detta montagna , e rifarla di tutt' i danni a lei recati e dei frutti fin' ora percepiti.

3. Che debba il Duca restituirle la montagna di Pisterola , e rifarla non meno de' frutti percepiti , e de' danni recati , che della montagna di Capomuro , e della porzione della stessa montagna di Pisterola assegnate all' Università di Castelgrandine , per escluderla dalla promiscuità che avean quei naturali in Pisterola , e render questa difesa feudale.

4. Che debban ridursi i capitali istrumentarj dovuti dall' Università , al vero , giusto , ed effettivo credito , e condannarsi il Duca alla restituzione dell' indebito esatto.

5. Che debba il Duca astenersi dalla esazione degli annui ducati trecento cinquanta a titolo di bagliva , e restituirsi all' Università l' indebito esatto.

6. Che

6. Che debba condannarsi il Duca a pagare la bonatenenza attrassata a tenore della tassa catastale.

Finalmente , che debba il Duca restituirle tutto l'indebitato esatto per diritti giurisdizionali, ed abusivi risolti dalla presente polizia e legislazione del Regno, come per l'elezione degli Amministratori , giudici annali , maestri di fiera , ed altri uffiziali del Comune per la portolania , camera riservata , ajuto di costa , tintura delle mole , gabella dei foresi , zecca di pesi e misure , e per i diritti proibitivi de' mulini , valchiere , forni , taverne , e vendita della neve.

Oltre a questi capi rinnovati in iscritto nella Commissione han le parti ultimamente dichiarato presso la medesima di doversi esaminare, e decidere anche gli altri capi , che trovansi vicendevolmente dedotti nell'abolita Regia Camera. Che debbansi cioè dichiarar demanj universali Lagomorto, Manca di S. An-

giolo , Macchia del Castello , Raja di S. Silvestro , e Raja di S. Angelo , e che debba all'incontro restituirsi all'ex-barone la difesa posseduta dall' Università nelle adjacenze della montagna grande sottana.

La Commissione intanto avendo esaminati gli atti fabbricati in diciotto volumi negli aboliti Tribunali della G.C. , e della Regia Camera , si è fermata nelle seguenti considerazioni.

Per definir la natura della montagna grande tanto soprana , quanto sottana , la Commissione si è prima occupata nell'esame delle scritture allegate dal Duca , indi in quelle allegate dall'Università.

I più antichi documenti del Duca sono le concessioni fatte della Città di Muro da Carlo I. d' Angiò nell' anno 1269 a Pietro Ugot , e da Carlo II. ad Ottone Tuziaco nell' anno 1308. Or comechè nel primo diploma nulla ri-
levi

levi il Duca a suo favore, ricorre nondimeno alla tassa del servizio militare ingiunto ad Ugot, in cui si annoverano fra le rendite feudali *jus forestagii proventus terragiorum*. Crede poi giovargli la riserva, che fece il Principe nel secondo diploma del diritto di pascere. Ma qualunque sia l'estensione del forestaggio, e del diritto di pascere, e de' terraggi, quando sien questi indeterminatamente adoperti, e trovinsi nel feudo taluni fondi feudali annessi a tali diritti, non bastano a determinar la natura dell'intero territorio.

Seguono le concessioni fatte dallo stesso Carlo II. a' figli suoi Raimondo, Berengario, Pietro, e Giovanni, e dal Re Ladislao a Margherita sua madre nell'anno 1392. Ma siccome i primi diplomi presentano formole molto ristrette, così l'ultimo contiene formole amplissime, ma tutte generali. Niuno in conseguenza può diffinir la natura

della controversa montagna.

Si appoggia l' ex-barone all' inventario fatto in tempo della Regina Margherita nel 1408, ove si descrivono una quantità di territorj censiti, la montagna grande, ed altri fondi in contesa. Ma l' Università ha dimostrato di non essere copia legale; e 'l Regio Proccuratore ha pure avvertito, che il titolo dell' inventario promette descrivere così i beni della Curia, che que' della città di Muro, ed esistenti nel suo territorio. *De rebus omnibus Curiae ipsius Civitatis Muri, et in ejus territorio existentibus.*

Il diploma della concessione fatta nel 1477 dal Re Ferdinando I. a Matteo Ferrillo contiene senza dubbio le formole più ampie della Cancelleria Aragonese. Ma non dicendosi come possedevansi da predecessori baroni, sostiene l' Università, ch' essendo questa l'ultima infeudazione fatta dalla Regia Corte

te all' autore del Duca , non possa ei valersi delle precedenti concessioni , sicchè niente influisce questo diploma sulla pertinenza della montagna grande.

Il rilievo del 1580 , in cui descrivonsi dettagliatamente le prestazioni , ed i locali della montagna grande , non ha fatto alcun peso a favore del Duca. Poichè altro non contiene , che una istanza prodotta dal temporaneo barone colla facoltà di aggiungere e diminuire , ed estratta da un processo esistente presso di un attuario camerale . Ma non corrisponde neppure al precedente rilievo del 1350 , nel quale non viene in verun modo descritta la montagna grande.

L' apprezzo fatto dal tavolario Fusco nell' anno 1617 anzichè giovare , nuoce all' assunto del Duca. In questo , benchè si portino i terraggi , e la decima del prezzo delle ghiande , ch' esigea il barone nella montagna grande ,
pur

pur si soggiugne esser quella dell' Università di Muro.

Nello stato del Reggente Tappia del 1627 ancorchè si portino a favore del barone i diritti di legnare e fidare, pur non si specificano i locali, e molto meno la montagna grande.

Gl'istrumenti di transazione del 1722, del 1740, e del 1758, ha considerato la Commissione di non poter diffinire la natura della montagna grande. La prima e l'ultima transazione riguardano direttamente la montagna di Pisterola. La seconda, ancorchè avesse abbracciato tutte le gravezze, che trovavansi dedotte nel S.C. e segnatamente la montagna grande, anzichè moderare le precedenti, aggiunse loro una nuova gravezza. Poichè stanca l'Università delle spese, e lungherie sofferte nella G.C., ed innanzi agli arbitri eletti, protestò nell'istrumento di essersi in tutto rimessa al giudizio del barone. Sicchè
dopo

dopo essersi erroneamente dichiarato , che tutto il territorio di Muro era feudale , e redditizio alla camera baronale , vennero a stabilirsi a favore del barone la decima sul prezzo delle ghiande , il terraggio , ed altre prestazioni.

All'incontro ha veduto la Commissione , che l'Università non solo abbia confutato i documenti allegati dal Duca , e che debba in conseguenza riputarsi la montagna grande piuttosto patrimoniale dell'Università che feudale , ma che abbia eziandio a suo favore gli strumenti del 1597 del 1622 e del 1686. I due primi contengono la vendita di annue entrate , che fece l'Università a favore del barone suo creditore , ove veggonsi ipotecati tra gli altri beni comunali il bosco denominato la montagna grande ; e il terzo contiene l'affitto , che fece la Università al barone dell'erbaggio della difesa , e delle ghiande della montagna grande. Ma mol-

to

to più chiara rendersi la sua ragione dall' apprezzo disimpegnato dal tavolario Fusco nel 1717, e dallo stato discusso dal Reggente Tappia nel 1637. Poichè, siccome nel primo fu riferita la montagna grande di pertinenza della Università; così nel secondo si annoverò la stessa montagna fra le rendite dell' Università.

Finalmente ha veduto la Commissione, che nella stessa convenzione fatta di consenso delle parti dal tribunale della Regia Camera nel 1804 erasi dichiarata di pertinenza dell' Università la montagna grande.

In quanto alla parata ha creduto la Commissione, che le considerazioni fatte finora, possano tutte estendersi alla parata che forma parte della montagna grande soprana. Oltrechè lo stesso sentimento, che si attribuisce al Reggente Solanes, col carattere di arbitro, dell' anno 1723, e l' istrumento medesimo

mo del 1740 ne' quali fu accordata ad uso di parata una porzione della montagna grande , non ne definiscono il quantitativo , ma la rimettono al giudizio de' periti.

Intanto non ha mancato la Commissione d'incaricarsi del diritto civico appartenente all' ex-barone nella stessa montagna grande , e de' particolari acquisti , che dice averne fatto da' cittadini , e che determinarono la Regia Camera permettergli la parata per sole moggia mille e quattrocento. Ma questo economico espediente come regger poteva in termini di giustizia , dopochè l' Università congregata in pubblico parlamento ha ricusata la convenzione , ed il Duca protestò al Governo di non accettarla se non quando eseguir si dovesse in tutte le sue parti ? Quindi nell'atto stesso che ha creduto giusto di ordinare l'esibizione de' documenti di tali acquisti , ha stimato altresì con-

conveniente di non doversi intempestivamente aprir la parata , ed espellere le industrie baronali.

Per la montagna di Pisterola ha osservato la Commissione , che gli argomenti allegati dal Duca dimostrano evidentemente di essere demanio feudale. Non tenendo alcun conto delle conghietture tratte a favor del Duca da' diplomi delle antiche concessioni del feudo , ed omettendo l'inventario del 1648 , e l'uniforme platea dell'anno 1624 , ne' quali si descrive segnatamente la montagna di Pisterola , ha rilevato l'assunta feudalità non meno dall'apprezzo di Fusco del 1617 , e dalle transazioni del 1722 , del 1740 , e del 1768 , che dalla stessa sentenza del S. C. dell'anno 1641 , cui ricorse la Università.

Fusco descrive come feudale la montagna di Pisterola , e nell'atto che disse di essere nella medesima molte masserie

serie di particolari , i quali corrispondevano l'ottava per terraggio, notò pure di esser l'erba statonica della Corte baronale , e di fidarci ella gli animali forestieri. Nelle transazioni degli anni 1722 , e 1768 stipulate fra 'l Duca di Gravina , le due Università di Muro e Castelgrandine , il dicosteì barone Duca di Laviano, ed altri privati possessori , e Luoghi pii , e munite di *expedit* della Regia Camera e di Regio assenso , non solo fu dichiarata feudale la montagna di Pisterola , ed eretta eziandio in difesa ; ma furono esclusi da qualunque uso civico i cittadini di Castelgrandine . E comechè per tal esclusione si fossero assegnati all'Università di Castelgrandine quattrocento moggia della stessa montagna, e il demanio comunale di Capomuro , il Duca però di Gravina contribuì ducati duemila all'Università di Muro , e dippiù fu questa liberata dalla promiscuità , e dagli

dagli usi civici de' castelgrandinesi sopra di altri speciosi demanj.

Colla sentenza del 1641 fu senza dubbio dichiarata la comunione fra le due Università di Muro e Castelgrandine. Ma questa promiscuità guarda i soli usi civici di pascere, acquare, legnare, e pernottare. Non perchè fra due Comuni vi sia promiscuità de' rispettivi territorj ne segue, che in questi territorj non possano esservi demanj feudali. Tanto è ciò fallace, quantochè il capitolo *pondus æquum* ebbe per oggetto la promiscuità fra due territorj divenuti feudali. E senza cercar esempj nel diritto, o nel fatto, la sentenza medesima, che si allega, dimostra di non appartenersi alle due Università contendenti il pieno dominio del territorio promiscuo. Poichè dopo essersi dichiarata la comunione degli additati diritti civici in tutto il territorio Murano, venne proibito ad ambe le Università,

e lo-

e loro cittadini di pascolare nel bosco, e negli altri territorj controversi dal dì 14 Settembre per tutto il dì primo di Gennaro di ciascun anno. La lettera della sentenza rende vie più chiaro l'articolo in contesa: *Inter Universitatem et homines terrae Castrigrandinis, et Universitatem et homines Civitatis Muri, ab immemorabili tempore fuisse, et esse communionem pascendi, aquandi, lignandi, et pernottandi in toto territorio dictæ Civitatis Muri, et in nemore dictæ Civitatis, aliisque territoriis in actis deductis, et confinatis in libellis, rubricis, et articulis dictæ Castrigrandinis descriptis. Verum respectu immissionis animalium ad pascua sumendum, Universitates, earumque homines, cives, et habitatores Castrigrandinis, et Civitatis Muri, se abstineant a die 14 Septembris usque ad primam Januarii sequentis quolibet anno, quoties fru-*

ctum afferant. Ideoque dictam Civitatem Muri, et ejus comitalem curiam, ministros, et homines condemnandos esse, et condemnari debere, pro ut presentis nostrae definitiva sententia ipsos condemnamus, desistendum a quavis molestia et turbatione, itaut liceat, et licitum sit dictae Universitati, et hominibus dictae terrae Castrigrandinis continuare possessionem seu facultatem lignandi, pascendi, aquandi, et pernoctandi, servata forma suae petitionis in dicto nemore, et territoriis praedictis modo quo supra, absque ullo impedimento seu molestia.

Tutte queste feudali vedute, accompagnate dal possesso di più secoli, hanno allontanato dalla Commissione qualunque dubbio svegliato sull' oggetto dal Comune di Muro. Ma ella si è maggiormente persuasa della feudalità di Pisterola dal concorde sentimento espresso dall' a Regia Camera nella citata
con-

convenzione del 1804 , e dal Regio Procuratore nella ragionata sua conclusione.

Qualunque non però sia la forza del centenario possesso , e degli argomenti del Duca per determinare la feudalità di questa montagna , i medesimi tuttavia non sono sufficienti ad escludere gli usi natii de' cittadini di Muro. La comunione , che avevan di tali usi le due popolazioni di Muro e Castelgrandine , benchè non resista alla natura feudale di Pisterola , è nondimeno incompatibile colla posizione di difesa. Vero è che il Duca , per liberar questa montagna dagli usi civici dei due Comuni , venne a dare a Castelgrandine ducati duemila , e moggia quattrocento della stessa montagna di Pisterola , ed all' Università di Muro ducati ottocento. Ma, comechè tal compenso fosse proporzionato a'diritti della picciola popolazione di Castelgrandine ,

fu enormemente lesivo alla numerosa popolazione di Muro , che fu indotta dippiù a privarsi del suo specioso Demanio di Capomuro assegnato a Castelgrandine.

Ciò non pertanto ha considerato la Commissione , che la rifazione pretesa dall' Università contro l'ex-barone per lo Demanio di Capomuro , e per la porzione di Pisterola assegnate a Castelgrandine , oltre al vantaggio incalcolabile che trasse la Università di Muro dalla rinuncia che fece il Comune di Castelgrandine alla comunione ottenuta uopo una lite di due secoli colla trascritta sentenza del S. C. sopra il territorio Murano , dovrebbero mettersi a calcolo non meno i ducati duemila pagati dal Duca all' Università di Muro per le stesse quattrocento moggia distaccate dalla montagna feudale di Pisterola. E laddove convenisse all' Università di Muro di sciogliere le due tran-

transazioni del 1722, e 1768 anche contro l' Università di Castelgrandine, ugualmente che lei privilegiata e pupilla, dovrebbero ambedue, malgrado il sistema contrario dell' actual Governo, tornar nuovamente all' antica promiscuità, ed alle primiere ed interminabili liti.

Intorno ai crediti istrumentarj ha veduto la Commissione di esser talmente complicati e confusi nella d' loro origine e pertinenza, e di esser le parti così discordi nelle rispettive posizioni ed eccezioni, che non si possono discutere senza distinta relazione di ciascun credito, e delle alterazioni, ribassi, e novazioni ricevute nel corso di più secoli.

Lo stesso intrigo, ed ostacolo ha incontrato la Commissione sull' articolo della bonatendenza. Era quindi ugualmente necessario di premettersi un calcolo eziandio distinto del rispettivo da-

re , ed avere. Oltrechè , allegandosi dalle parti una vicendevole compensazione delle quantità dovute pe' crediti istrumentarj , e per le bonatenezze attrassate , conveniva riservarne nel tempo stesso la definitiva provvidenza.

Non si è occupata la Commissione nell'esame della bonatenezza, della portolanà , della zecca , e de' pesi e misure , perchè competenti alla cognizione della Commissione de'titoli. E moltomeno si è fermata sopra i diritti giurisdizionali , e proibitivi esercitati dal Duca ex-barone , perchè aboliti dalla legge abolitiva de' feudi. Ha bensì creduto di doversi assolvere il Duca dell'indebito esatto preteso dall'Università , e per l'esercizio abusivo degli stessi diritti giurisdizionali , e proibitivi. Poichè , oltre alla buona fede , che fan presumere negli ultimi baroni il possesso immemorabile , e 'l pubblico feudale sistema ; avendo per secoli gravi-

tato

tato tai diritti più sopra de' privati cittadini che sull' Università , esser dovrebbe personale l' emenda , e quindi incalcolabile , incerta , ed inesequibile.

Per definir la natura degli altri locali , che confusamente si sono pretesi dall'Università come suoi patrimoniali e comunali , e dal barone come feudali , la Commissione seguendo le tracce della convenzione proposta dalla Regia Camera , e della conclusione del Regio Procuratore , ha ristretto le sue considerazioni sopra i demanj di Lagomorto , Raja S. Angelo , la Macchia del Castello , la Raja di S. Silvestro , e la Manca di S. Angelo.

Ha quindi considerato , che i due locali di Lagomorto e Raja S. Angelo , che formano un solo demanio , appartengono indubitatamente all' Università . Poichè non solo mancano al Duca gli atti possessivi , ed i documenti ostensivi della feudalità , ma vien egli esclu-

so dal proprio fatto. Questo demanio trovavasi nel secolo XVII. assegnato dall'Università al barone in isconto dei suoi debiti. Ma appena pubblicata nell'anno 1650 la Prammatica XVIII. *de Administ. Univers.* fu nel seguente anno 1651 restituito alla stessa Università come demanio suo patrimoniale. E nell'istrumento, che accompagnò la restituzione, furono apposte le formole più ampie di tornare nel pieno dominio e possesso dell'Università e de'suoi uomini, e di possederlo e disporne come cosa lor propria.

I demanj all'incontro denominati la Manca di S. Angelo, la Raja di S. Silvestro, e la Macchia del Castello ha considerato la Commissione di essere evidentemente feudali. La Manca di S. Angelo, e la Raja di S. Silvestro si sono sempre riputate e possedute dal barone, come parti adjacenti di Pistorola. E tutt'i documenti, che rappor-
tati

tati si sono per la feudalità di Pistero-
la , dimostrano eziandio la feudalità
della Manca , e Raja anzidette di S.An-
giolo , e S. Silvestro. La Macchia al-
tresì del Castello , che circonda l' anti-
co e famoso Castello della Città con-
ceduto segnatamente al primo feudata-
rio Ugot , non può non essere consi-
derata , che come accessorio del me-
desimo Castello e della stessa feudale
natura.

Finalmente non ha punto esitato la
Commissione di dichiarar patrimoniale
dell' Università la difesa , che cerca
revindicar l' ex-barone. Oltre ad esser
questa una parte della montagna gran-
de soprana e sottana , vien garentita
l' Università dal possesso di più seco-
li. Il duca , che ne ha domandata la
revindica , non ha prodotto alcun do-
cumento che ne mostri a suo pro
l'originario dominio. Egli dice d' essersi
eretta la difesa per una grazia , e pri-
vile-

vilegio concesso dal barone Matteo Ferrillo alla Città di Muro nell'anno 1495, e di esser nulla la concessione, perchè sfornita di Regio assenso. Ma l'Università ha sostenuto di non esser legale il documento, e che nell'ipotesi di esserlo, avrebbe il barone concesso all'Università ciò che a lei si apparteneva ne' proprj demanj.

Quindi autorizzata la Commissione dalla legge di sua costituzione di giudicar le contese feudali *sola facti veritate inspecta*, e per esecuzione della stessa legge abolitiva de' feudi de' 2 Agosto 1806, ha definitivamente deciso, e dichiara.

1. Che la montagna grande soprana e sottana sia un demanio patrimoniale dell'Università, e che in conseguenza si astenga il Duca ex-barone di esiger sulla medesima così il terraggio, e la decima del prezzo delle ghiande, che ogni altra prestazione a titolo di fide
mozze,

mozze, di *jus lignandi*, e di altro qualunque diritto. Si assolva nondimeno lo stesso ex-barone dalla pretesa restituzione dell' indebito esatto. Ma si liberi a beneficio della Università il deposito esistente presso l' Arcidiacono Cerone, e si tenga a disposizione della Commissione e del Rego Procuratore, per compensarsi le faiche sostenute nella lite da' di lei difensori.

2. Si riserva la Commissione di dare sulla parata la conveniente provvidenza, dopochè il Duca avrà documentato gli acquisti, che asserisce fatti dalla camera baronale sulla stessa montagna grande. Intanto per non lasciare le industrie di esso Luca sprovedute del solito erbaggio, cecreta che pendente la provvidenza riservata niente si innovi nella parata attuale. Sia bensì tenuto il Duca di esibire fra lo spazio improrogabile di due mesi i documenti legittimi degli aserti acquisti, e
 si

si obblighi di stare in ragione , e restituire quanto sarà giudicato da essa Commissione.

3. Dichiara , che la montagna di Pisterola sia un demanio feudale. Quindi sia lecito ai natural di Muro di esercitarvi gli usi civici di legnare, acquasere, e pascere anche per causa di commercio fra cittadini. Ma si assolva il Duca dall' indennità pretesa dalla stessa Università per la montagna di Capomuro , e per le quattrocento moggia assegnate all' Università di Castelgrandine , e si astengano l' Università ed i cittadini di Muro di pascere in detta montagna nel tempo delle ghiande dal dì 14 di Settembre di ciascun anno sino al primo del seguente mese di Gennajo a tenore della citata sentenza del S. Consiglio.

4. Si commeta allo scrivano della causa , o ad altro subalterno non sospetto alle parti, una relazione , ed un cal-

calcolo distinto, ad istruzione della Commissione, così de' crediti istrumentarj, e delle rispettive annualità decorse a favore del Duca, che delle quantità dovute dal medesimo a titolo di bonatenenza a favore della Università.

5. Per la restituzione degli annui docati trecento cinquanta a titolo di baglià, e delle altre quantità pretese dalla Università per portolonia, e zecca di pesi e misure, le parti adiscano la Commissione de' titoli.

6. Si assolva il Duca dalla restituzione dell'indebito esatto, preteso dalla Università per tutt' i diritti proibitivi e giurisdizionali, aboliti dalla legge dei 2 Agosto 1806.

7. Dichiarà, che i demanj di Lagomorto, e Raja di S. Angiolo appartengano all' Università come suoi fondi patrimoniali.

8. Dichiarà, che la Manca di S. Angiolo, e la Raja di S. Silvestro adiacenti

centi alla motagna di Pisterda , sieno demanj feudali onnosj agli stessi usi civici , e soggezioni di Pisterda ; che sia egualmente un demanio feudale la macchia del Castello.

9. Si assolve l' Università dala rivendica pretesa dal Duca della lisesa posseduta da detta Università nelle adiacenze della montagna grande sottana.

Finalmente per le spese della lite si assolvano vicendevolmente le parti.

Num. 8.

A dì 16 febbrajo 1809.

Fra il Comune di Castellana

Patrocinato dal signor Antonio Errico,
L' ex-barone Conte di Conversano

Patrocinato dal signor Giovanni Jatta ,
E 'l Monastero di S. Benedetto

Patrocinato dal signor Niccola Puoti ,
Sul rapporto del signor Giudice Coco,
Intese

Intese le parti, e le conclusioni del Regio Procuratore del tenor seguente:

Nella causa fra il Comune di Castellana, l'ex-barone Conte di Conversano, ed il Monastero di S. Benedetto della suddetta Città, la quistione si versa sui due seguenti punti. 1. Quale sia il titolo espresso o presunto, che ha il Conte di Conversano nell'esazione della decima. 2. Se esistendo una legittima concessione, sia stata questa rivotata dal privilegio dell'anno 1407 del Re Ladislao.

In quanto alla prima quistione il Regio Procuratore fa osservare nel fatto. 1. Che nel privilegio del 1087 di Goffredo Conte di Conversano, non vi è concessione di decime, ma sibbene si concede *totum vicum Castellanium*, con una definita quantità di terre del concedente, delle quali se ne descrivono i confini. 2. Che l'origine delle decime

me si ripete dalle due concessioni di terre fatte dagli Abati Eustazio , e Nicola nel 1172 , e 1245 , nella prima delle quali concedendosi a due Otran-
tini alcune terre vicine alla diruta Chiesa di S. Magno s' impone loro l' obbliga-
zione di pagare le decime *tam in ipsis, quam in aliis seminatis de eo quod Deo auxiliante lucrati fuerint*, e nella
seconda mentre si concede all' Univer-
sità un nuovo sito per l' abitazione si
dice , *salvis etiam decimis universis ,
quas dare consueverunt*. 3. Che nel
1456 essendo Castellana compresa nei
feudi dati in dote da Giovannantonio
del Balso Orsini alla sua figliuola na-
turale Caterina , il Re Alfonso d' Ara-
gona nell' assentire a quell' atto dichia-
rò , che Castellana allora annessa alla
Contea di Conversano avea appartenu-
to sino ad alquanto tempo indietro al
Principato di Taranto. 4. Che dal 1456,
e da un tempo anche antecedente a que-

quest'epoca , in cui le decime furono dal monistero transatte col conte di Conversano , l'utile dominio del feudo stette presso il conte di Conversano , e la percezione delle decime presso il Monistero. 5. Che il Monistero delle monache cisterciensi di Conversano è rivestito della giurisdizione spirituale. 6. Che insino all'anno 1791 il conte di Conversano , come cessionario del suddetto monistero , ha esatto le decime da' cittadini di Conversano , *tam intus quam extra territorium*. 7. Che anche dopo l'abolizione delle decime *extra territorium* hanno avuto luogo le due seguenti immunità , quella a favore degli Ecclesiastici , e l'altra a favore dei forestieri , la quale seconda immunità costa dalle pruove dell'Università non impugnate dall'ex-barone.

In quanto al diritto , il Regio Procuratore fa osservare: 1. Che la percezione delle decime prediali in tutto il
1809. Num. 2. h ter-

territorio non può nascere , se non da un diritto universale , il quale contenga la pruova , o la giusta presunzione del dominio , pruova e presunzione , le quali mancano nelle carte , alle quali il conte di Conversano e per esso il Monistero di S. Benedetto ricorrono. 2. Che l'essere stata la percezione delle decime separata dal dominio utile del feudo , l'essere stata presso il Monistero investito della giurisdizione ecclesiastica , le definiscono per decime personali ecclesiastiche. 3. Che sebbene per le disposizioni del diritto canonico , dalle decime ecclesiastiche fossero stati esenti solo i monaci , e i chierici regolari , tuttavia per un rilasciamento della disciplina parteciparono di tale esenzione tutti gli ecclesiastici , e che dove si dubiti della qualità delle decime , questa esenzione sia un argomento a farle giudicare ecclesiastiche. 4. Che con questo argomen-
to

to coincidano quelli dell'immunità dei forestieri, e dell'esazione *tam intus quam extra territorium*, che il Monastero faceva sopra i cittadini di Castellana. 5. Che questi argomenti prendono una forza maggiore dalle parole stesse delle concessioni di Eustazio e di Niccola Abati, i quali convennero le decime non solo sulle terre da essi concesse, ma sopra ogni altra industria de' concessionarj.

In quanto alla seconda quistione, se il diritto di esiger le decime, comechè legittimo, si abbia ad avere come rievocato dal privilegio del 1407 del Re Ladislao, il Regio Procuratore fa osservare nel fatto: 1. Che l'esenzione accordata dal Re non fu in pena della ribellione della contessa di Conversano, ma sibbene in premio del merito che avevan contratto i cittadini di Castellana, *qui deserendo pravam sequelam olim comitissæ ad nostram redierunt*

obedientiam. 2. Che il Re non intese di rilasciare quello ch' era dovuto alla Contessa, ma sibbene quello, *quod Curia debitum erat.* 3. Che nel giudizio del 1586 sotto Gutterio Nave l' Università sostenne che il privilegio di Ladislao era stato confermato dalla Regina Giovanna II, e da Luigi d'Angiò. 4. Che nel 1612 il conte di Conversano convenne alcuni cittadini in giudizio, perchè la Università aveva fatto uso contro di esso in giudizio dei privilegj di Ladislao, della Regina Giovanna, e di Luigi d'Angiò. 5. Che l'altro diploma del 1407 spedito dallo stesso Re Ladislao ad istanza delle monache, le quali si dolsero dell' esenzione accordata al Comune di Castellana, messi da banda i dubbj promossi sulla autenticità di esso, non fu se non una provvidenza che ammetteva cognizione di giustizia, e che rimase senza effetto per quello che mostrano gli
atti

atti posteriori. 6. Che le lettere di commendatizia della Regina Maria d'Engghien all' Abadessa d' allora Francesca Borbone , ed al Vicereggente di Bari provano che la pretesa rivoça del privilegio di Ladislao non avea avuto luogo , e che lo strumento indi fatto nel 1423 fu procurato dall' influenza del figliuolo della suddetta Regina , il Principe di Taranto. 7. Che il Comune s'indusse a rinunziare alla grazia di Ladislao per le ragioni espresse nella procura , e nello strumento cioè : *Che le franchizie , ed immunità per essere state impetrate contro ogni verità e giustizia generavano servitù , e perpetua cattività all'anime loro , e Satanas coi suoi ministri per questo erano fatti partecipi delle loro anime , e perciò recognoscendo la verità , e la buona fede deliberarono ridursi nel gremio , et debita obedientia del detto monasterio , e nell'istrumento , decreverunt ad*

debitam obedientiam, et gremium dicti Monasterii, et conventus se reducere, et deinceps filii existere obedientes, ne contra eos gladius divinæ ultionis plus tardando sæviret, et anathema majus quam bonæ memoriæ Domini Goffredi in eis locum haberet.

In quanto al diritto sulla stessa questione, il Regio Procuratore fa avvertire 1. Che la cessione fatta da' cittadini di Castellana se non fu figlia del timore, lo fu certamente dell'errore, e come tale cade nella disposizione della *L.57 ff. de obligat.: in omnibus negotiis contrahendis sive bona fide sint, sive non sint, si aliquis error interveniat, nihil valet quod acti sit.* 2. Che la cessione essendo fatta contro alla pubblica utilità, fu nulla per la disposizione della *L. 9 §. 4 de pactis. Item ne experiar interdico unde vi, quatenus publicam causam contingit, pacisci non possumus.* 3. Che l'atto fatto nel 1423 non fu

capace di obbligare il Comune, nè i successori de' contraenti per la disposizione della *L. 4 de decr. ab ord. faciend.*

Per tutte l'esposte ragioni il Regio Procuratore è di avviso, che non compete al monasterio, nè al Conte di Conversano il diritto di esigere le decime delle vittovaglie, e degli altri frutti, e che il Comune debba essere assoluto. *Winspeare.*

Nella causa tra il Comune di Castellana, l'ex-barone del medesimo Conte di Conversano, e il monistero di San Benedetto.

Il Comune ha chiesto essere esentato dalla quindicesima, e vigesima, che pagava al Conte, tra perchè di loro natura evidentemente ecclesiastiche e sfortunate di titolo, tra perchè, quand'anche titolo vi fosse, il Re Ladislao con suo diploma del 1407 aveva esentata la popolazione di Castellana da ogni peso.

Questi aveva acquistato tal'esazione dal monistero di S. Benedetto con istrumento del 1518 , e del 1519. Il conte ha lodato in autore il monistero. Questo ha esibito tutt'i documenti, che ha creduto opportuni a dimostrare il titolo del suo diritto.

Propostasi la causa, il Presidente ha posto in deliberazione le seguenti quistioni.

1. Il monistero di S. Benedetto ha un titolo legale per l'esazione delle decime commutate poi in quindicesima, e vigesima con istrumento del 1453?

2. Debbono esse riputarsi ecclesiastiche?

3. Quand'anche siavi un titolo, dee questo riputarsi estinto pel diploma di Ladislao?

Sulla prima quistione si è considerato.

1. Che tutt'i diritti del monistero hanno origine dalla concessionè fattagli da Goffredo conte di Conversano nel 1087, ma

ma questa concessione non parla di decime ; quindi è che non si possono presumere , poichè tutt' i dazj , che sentono di tributo , non si possono presumere giammai , qualunque ne sia il possesso , senza una espressa , o letteral concessione contemporanea alla concessione del feudo (dispaccio del 1786 per l' Università di S. Vito). Non si può nè anche presumere l'intera feudalità del territorio , onde poi si deducesse la decima dal diritto dominicale , perchè nell' epoca del diploma di Goffredo il territorio di Castellana era già abitato , come appare dal nome di *vicus* , del quale Goffredo fa uso nel suo diploma , e dalle Chiese , e pozzi , dei quali fa menzione ; cose tutte che dimostrano una popolazione preesistente , e fan presumere dominj della popolazione medesima. Goffredo nè fece una donazione universale , nè donò in feudo . Apparisce chiaramente il primo
da

da che Goffredo confinò diligentemente tutto ciò che intendeva donare, il che esclude l'idea di donazione universale. Si deduce il secondo da che il Monastero non ha mai esercitata in Castellana alcuna specie di giurisdizione, anzi dall'istrumento del 1172 esibito dallo stesso monistero *fol.8 vol.eod.*, si rileva, che il diritto di affidare gli uomini, che abitavano il territorio di Castellana, erasi ritenuto da'conti di Conversano; e dalle nostre leggi, e dalla storia nostra è noto esser questo diritto di affidare la parte forse la più interessante della giurisdizione, e della feudalità.

Di questo feudo di Castellana dispone nel 1456 Gio: Antonio del Balso Orsini, Principe di Taranto, costituendolo in dote con altri feudi alla sua figliuola Caterina, ed il Re Alfonso nell'assentire e tal contratto dichiarò, che Castellana, allora ammessa al contado di Conversano, aveva appartenuto

al principato di Taranto.

5. Due altri documenti esibisce il monistero, uno del 1172, e l'altro del 1249. Col primo l'abate Eustasio, col secondo l'ab. Niccola concedono alcune terre del monistero di S. Benedetto, e le concedono col peso delle decime, *fol. 7 et fol. 11 eod.* Ma tali concessioni non altro dimostrano se non che il monistero possedeva quelle date terre, che nelle carte sono accennate, che quelle terre furono concesse col peso della decima, e che in quelle sole terre, secondo le confinazioni, che nei sopracitati istrumenti sono indicate, può esiger la decima per ragion di dominio.

Quindi si è conchiuso a voti uniformi, che escluse le sopradette terre enunciate ne' precitati due istrumenti del 1172, e 1249 il monistero non ha nessun titolo per esigere nè decima, nè quindecima, nè vigesima sopra il ri-
ma-

mamente del territorio di Castellana.

Sulla seconda quistione si è osservato.

1. Che non vi è titolo all'esazione.
2. Che l'esazione della decima è stata sempre separata dalla feudalità, e sempre unita alla giurisdizione spirituale, la quale si è esercitata sempre dal monistero.
3. Che la prestazione decimale fino al 1791, quando fu abolita con risoluzione del Re, si pagava da' castellanesi ancorchè coltivassero territorj fuori de'confini di Castellana, il che dimostra una decima evidentemente personale, qual' è di sua natura ogni decima spirituale.
4. Che da questa decima sono attualmente esenti gli ecclesiastici, ed anche, secondo le prove fatte dal Comune, e non contraddette dall'ex-barone e dal monistero, i forestieri, che coltivano territorj entro i confini di Castellana.

La Commissione ha giudicato che,
atte-

attesa l'origine, e gli effetti di tal decima, essa debba riputarsi spirituale, e personale.

Sulla terza quistione riguardante il diploma di Ladislao del 1407 si è osservato.

1. Che il diploma di Ladislao è di remunerazione, e non di pena. Egli intese premiare i castellanesi, *qui desiderendo pravam sequelam olim Comitissæ Conversani ad nostram redierunt obedientiam*; e gli premia, esentandogli da tutto ciò, *quod Curix debitum erat*, togliendogli dalla feudalità, e mettendogli sotto il suo reale dominio. Da ciò ne viene la conseguenza, che o le decime erano annesse al feudo, o erano separate: nel primo caso il monistero l'avrebbe perdute, perdendo il feudo; nel secondo dovrebbe confessare di esser personali, e senza alcun titolo.

2. Avverso di tal diploma di Ladislao si dolse il monistero di S. Benedetto.

detto dicendo, che per punire la Contessa di Conversano, erasi spogliato il monistero de' suoi diritti, i quali erano *gabellam bajulationis cum banco justitiæ, collectam seu jus grani consueti, jura decimarum consueti etc.* Ed il Re rescrisse al suo Vicario della terra di Bari perchè s'informasse de' fatti esposti, e trovandogli veri, non molestasse il monistero, *f. 14 eod.*

Ma la veracità di tal diploma s'impugna dal Comune: esso è copiato dall'originale, che dicesi conservare nell'archivio dello stesso monistero, nè si è mai esibito l'originale.

3. Senza però entrare nell'esame della veracità di tal diploma, si è osservato che il medesimo, per aver il suo effetto, esigeva una precedente informazione, nè costa che questa siasi presa, e che il monistero sia stato reintegrato. Il Comune assume, che il diploma di esenzione di Ladislao sia stato confer-

fermato dalla Regina **Giovanna II.** e da Lodovico d'Angiò, ma quando anche ciò non fosse dimostrato, è certo che l'altro diploma di Ladislao in favore del monistero non fu mai eseguito, talchè il monistero fu nella necessità di ricorrere di nuovo alla Regina **Giovanna II.**, e d'implorare la protezione della Regina Maria di Enghien, e del Principe di Taranto suo figlio molti anni dopo del 1407. Il banco della giustizia non fu mai restituito al monistero, ed era forse la parte più importante dell'esecuzione del secondo diploma di Ladislao. Le decime il monistero le riebbe nel 1423, ma per convenzione avuta con alcuni cittadini e col sindaco del Comune, i quali dicono, che le *franchizie, e le immunità eransi ottenute dal Re Ladislao contro ogni verità, e giustizia, e generavano servitù, e cattività delle anime loro, et Satanas con suoi ministri per questo eransi*

eransi fatti partecipi delle anime loro... e perciò deliberano di ridursi nel gremio, et debita obedientia del detto monistero, e da ora avanti essere figli di obediienza del detto monistero, acciocchè la spada della divina vendetta non vibrasse contro di essi, tardando più la scomunica, e la maledizione della beata memoria di signor Goffredo dotatore e fondatore di detto monistero.

Dalle soprascritte parole si è rilevato, che questo istrumento fu dettato dall' errore. La storia del Regno ne fa sospettare, che all' errore si fosse aggiunta l' influenza del Principe di Taranto, vicino potentissimo ed impegnato a favorire il monistero, siccome appare dalle lettere della sua madre Regina Maria d' Enghien che si sono esibite presso gli atti, e che sono pubblicate colle stampe nella storia di Conversano. Tutto ciò che si fa o per timore, o per errore, è nullo.

Que-

Quest' obbligo dimostra che il secondo diploma di Ladislao non potè mai aver la sua esecuzione per le vie regolari. Quest' obbligo è nullo perchè contrario alla pubblica utilità, *L. 27 §. 4 D. de pactis*. Non può obbligare nè il Comune, nè i successori dei contraenti, *L. 4 C. de decretis ab ord. faciendis*.

In seguito di tutte queste considerazioni di fatto e di diritto, la Commissione ha giudicato che il diploma del 1407 di Ladislao in favore de' Castellanesi non è stato mai revocato; che l'istrumento del 1423 non lo ha distrutto, e che quando anche fosse stato distrutto colla convenzione del 1423, questa sarebbe nullar e non obbligatoria; se fosse stato ivocato col diploma posteriore, per la stessa ragione per la quale i cittadini di Castellana non avrebbero potuto giustamente esser esentati con danno del monistero, il monistero

non avrebbe potuto esser reintegrato in più di quello che gli spettava, con danno de' cittadini. Il secondo diploma di Ladislao in favor del monistero era nei semplici termini di possessorio, giacchè lo stesso monistero non altro aveva chiesto, che di esser reintegrato in quello che possedeva, e che Goffredo gli aveva donato; nè ciò impedirebbe, come non ha impedito di potersi esaminare oggi se le decime le possedeva, e se Goffredo glie le avea donate.

Discusse tutte queste quistioni, la Commissione ad unanimità di voti ha deciso :

1. Che il Conte di Conversano da oggi innanzi si astenga dall'esigere dagli abitanti di Castellana la quindicesima e la vigesima, come quelle che non hanno nessun titolo, e sono meramente personali.

2. Che il medesimo s'intenda assoluto da ogni retribuzione, e canone, che per l'esazione di tali decime doveva

veva al monistero, in vigore dello strumento del 1518.

3. Che sia permesso al monistero di esiger la decima solamente ne' territorj indicati, e confinati ne' due strumenti di concessione dell' abate Eustazio del 1172, e dell' abate Niccola del 1249, nel modo, e per quelle derrate, che sono enunciate negli strumenti medesimi: da verificarsi tali confini dal giudice ordinario, intesi i particolari possessori.

Num. 9.

A dì 17 febbrajo 1809.

Fra'l Comune di Tortorella in Principato citra, patrocinato dal Sig. Genaro Berardi,

E'l già barone di Tortorella patrocinato dal Signor Paolo Campanile.

Sul rapporto del Signor Giudice Pedicini, intese le parti, e'l Regio Procuratore.

La Commissione avendo rilevato, che nell' istrumento del dì 6 Giugno 1686 il Comune di Tortorella si obbligò di pagare annui ducati centoventi al barone di quel tempo Cesare Carafa, e di farlo esente dalla bonatenenza, a patto che lo stesso non dovesse più pretendere dal Comune l'erario, nè i quattro baglivi, come per lo addietro il medesimo gli aveva a proprie spese somministrati, bensì i soli due baglivi; ed avendo considerato che colla legge de' 2 Agosto 1806 siffatte prestazioni personali sono state abolite; perciò definitivamente decreta che il nominato Marchese di Tortorella si astenga da più esigere da esso Comune i suddetti ducati centoventi; benvero restino a quello salve le ragioni, se mai gli competano, contro gli eredi del Marchese di Misuraca Trojano Spinelli, e Scipione d' Offerio in altro giudizio, ed innanzi al giudice competente.

Num.

A dì 17 febbrajo 1809.

TRA 'l Duca di S. Clemente patrocinato dal Signor Pietro Andreotti,

E 'l Principe di Corsi patrocinato dal Sig. Gennaro Buonanno.

Sul rapporto del Sig. Giudice Franchini, intese le parti, e 'l Regio Procuratore.

Il Duca di S. Clemente ha chiesto nella Commissione feudale di essere rilevato dagli annui ducati cinquanta, che il Principe di Corsi pretende doversigli indennizzare per l'immunità, che più non gode di simil somma, sulla bonatenenza dovuta all'Università delle Grottaglie, e che dallo stesso Duca venne a lui segnatamente ceduta nell'acquisto del feudo.

La Commissione ha considerato che, comechè tra' corpi alienati dalla casa

di S. Clemente a quella di Cursi sievi stata la immunità di annui ducati cinquanta dal peso della bonatenenza , e siesi promessa l'indennità in caso d'evizione , pure non possa valersene nel caso avvenuto. L'azione d'indennità nascente da stipulazione , essendo di strettissimo diritto , non può esercitarsi che ne' termini del patto. Quando in conseguenza l' Università in esigere la bonatenenza , non più ammettesse l'immunità convenuta , avrebbe diritto il compratore di essere indennizzato dal venditore ; ma essendo generalmente abolita la contribuzione della bonatenenza per pubblica economia , e non potendosi più verificare la promessa immunità , cessa qualunque obbligo del Duca di S. Clemente. Oltrecchè le perdite che avvengono nel fondo , per fatto del Principe , non danno mai luogo all'evizione , la *leg. 11 ff. de evictionibus* , in cui è negata al compratore la ritenzione del

del prezzo residuale de' fondi **Trasrenani** che eransi venduti , o assegnati *ex praecepto Principali* , a' soldati veterani , esclude maggiormente l'azione dedotta.

Decreta quindi la Commissione che non si molesti il Duca di S. Clemente per l'indennità pretesa dal Principe di **Cursi** degli annui ducati cinquanta dedotti negli atti.

Num. II.

A' dì 17 febbrajo 1809.

Fra' coloni di **Avigliano** in **Basilicata** patrocinati dal Signor **Giuseppe Canosa** ,

E' l' **Duca di Casalapro** patrocinato dal Signor **Vincenzo Ippoliti**.

Sul rapporto del Signor **Giudice Martucci** , intese le parti , e' l' **Regio Procuratore**.

I coloni di **Avigliano** , di cui il numero e le qualità sono descritte nel

i 4

pro-

processo, debbono essi essere ristabiliti nelle antiche colture del terzo di S. Giorgio, feudo appartenente al Duca di Casalaspro?

In caso di affermativa, debbono essere loro rifatti i danni occasionati per la esclusione violenta dalle possessioni, ch' essi coltivavano?

Considerando sulla prima quistione, che i coloni di Avigliano sono stati di autorità privata del Duca di Casalaspro esclusi dalle possessioni delle terre del terzo di S. Giorgio, ch' essi aveano prese a coltivare, ed in cui aveano il peso di pagare annualmente il terraggio a compasso.

Considerando, che ogni spropriazione, della natura di quella di cui si tratta, non può essere corretta, che colla ripristinazione de' diritti esercitati nel tempo da coloro che hanno patita la violenza.

Considerando, che i diritti esercitati dagli

dagli abitanti di Avigliano, attori in questo processo, assicuravano loro la perpetuità, che tutti gli sforzi del Duca di Casalasco non sono giunti a rievocare in dubbio, o infirmare.

Considerando altronde sulla seconda quistione, che la riparazione de' danni è inseparabile nel caso del ristabilimento de' diritti.

Considerando che i danni inferiti risultano meno dalle dilucidazioni portate sul fatto, coll'intelligenza del Duca, dall'Intendente della provincia di Basilicata incaricato da questa Commissione, che dalle prove stesse accumulate dal Duca, avendo egli provato nel sesto de' suoi articoli, che delle vigne, delle capanne, ed altre case rurali erano piantate o edificate nel terzo di S. Giorgio da' coloni di Avigliano.

La Commissione decide ristabilirsi i coloni di Avigliano nella possessione delle terre altra volta da loro coltivate
nel

nel terzo di S. Giorgio , con l'obbligo di pagare annualmente al Duca di Casalspro l'estimazione del solito compasso fino a che non piacerà loro di redimerne la prestazione ne' termini della legge. Benvero non pagandosi per due anni le solite prestazioni , sia autorizzato il Duca a servirsi de' suoi diritti. Condanna il Duca di Casalspro alla rifazione de' danni patiti da' coltivatori per effetto dell'arbitraria forzata loro esclusione , da compensarsi queste indennizzazioni con gli attrassi delle non pagate prestazioni , se esistono degli arretrati. Ordina, che l'esecuzione sarà fatta dalla diligenza del Tribunale di prima istanza di Matera , nella cui giurisdizione sono compresi i rispettivi litiganti.

(139)

Num. 12.

A dì 18 febbrajo 1809.

Fra Giuseppe Egidio de Palma di Corleto in Basilicata, patrocinato dal signor Girolamo Albano,

E 'l Duca Riario, patrocinato dal signor Sabato Niola.

Sul rapporto del sig. Giudice Pedicini.

Cerziorate le parti, ed inteso il Re-
gio Procuratore.

La Commissione ha rilevato dalla relazione fatta dall'Intendente della provincia, rimessale dal Ministro dell'Interno con viglietto de' 27 Agosto del prossimo scorso anno, che secondo le notizie acquistate dalla corte di Corleto, il mulino, che dovrà costruire Egidio di Palma, dovrà essere animato dalle acque di un vicino torrente: che la costruzione del medesimo niun danno arrechi nè ad alcun privato; nè al publi-

(140)

blico , cui anzi giova , perchè tiene bisogno di altri mulini : che il luogo ove il Palma vuol costruire il mulino sia di sua appartenenza , avendone egli acquistata la colonia perpetua : che i rottami di fabbriche conosciuti sopra luogo , non indicano se sieno di altro antico mulino , nè si sa , se questo un tempo fosse stato dell' ex-barone Duca Riario ; perciò decreta che si esegua il parere dell'Intendente suddetto , ed in conseguenza sia lecito al menzionato Egidio di Palma di costruire il mulino nel luogo denominato Piano di Saulo , con farsene relazione al Ministero dell' Interno .

Num. 13.

A dì 21 febbrajo 1809.

Fra 'l Comune di Turitto in Bari ,
patrocinato dal signor Francesco Saverio Fumaroli ,

Ed

Ed il già barone Duca di Turitto ,
patrocinato dal signor Giudice di Cas-
sazione cavaliere Felice Parrilli.

Sul rapporto del signor Giudice Fran-
chini.

Intese le parti , ed il Regio Proccu-
ratore.

L' Università di Turitto ha dedotto
in questa feudale Commissione contro
al Duca ex-barone cinque capi di gra-
vezze , ch' eransi da essa proposti negli
aboliti tribunali del S. C , e della Re-
gia Camera.

1. Che debba il Duca restituirle l'in-
debito esatto , a titolo di tredicesima ,
dal giorno almeno della lite contestata
nell' abolito S. C.

2. Che debba il Duca astenersi dal
diritto di terraggiare ne' demanj del-
l'Università , e ne' fondi aperti de' citta-
dini ; e che nel bosco , e negli altri
suoi fondi ex-feudali debba esigere il
terraggio a ragione di mezza semenza ,
ed

ed esigerlo pe' legumi a ragione della semenza , non già del suolo.

3. Che debba astenersi l' ex-barone di esiger la fida ne' demanj del Comune.

4. Che debba l' ex-barone restituire al Comune la porzione del bosco a lui usurpata, e restringere il bosco feudale a cinque sole miglia di circuito.

Finalmente, che debba il Duca restituire al Comune ducati dodicimila cinquecento cinquantasette, esatti dipiù per lo spazio di anni cinquanta sul credito fiscalario.

L' ex-barone all' incontro ha chiesto la revindica del bosco posseduto dall' Università, come parte del bosco feudale.

La Commissione, dopo aver esaminati gli atti giudiziarij fabbricati in otto volumi, e quattro volumi de' conti resi per quattro anni dagli amministratori dell' Università, ha fatto le seguenti considerazioni. Sull'

Sull' articolo della tredicesima , che ha esatto il Duca sopra tutte le vittovaglie prodotte dal territorio di Turitto, ha veduto la Commissione di esser tanto più ingiusta la prestazione , quanto che l' actual Duca fin dall' anno 1804 si è spontaneamente astenuto dall'esigerla. Ciò non ostante ha giudicato di non aver luogo la restituzione dell' indebito esatto. Poichè ripetendo essa l' origine da uno strumento di convenzione del 1610 , in cui fu ceduta al barone la decima che esigeva l' Università da' suoi cittadini , in compenso della camera riservata e di altri (diritti feudali , ne' fogli 46 a 48 del 1 volume , ed essendosi ridotta a tredicesima colla transazione stipulata nel 1744 fra l' Università ed il barone , ne' fogli 28 a 45 di detto volume , dee presumersi tutta la buona fede negli ultimi possessori del feudo. Ha di più considerato la Commissione , ch' essendosi

dosi dal S. C. nel 1798 sottoposta la contesa a termine ordinario, ed ordinato intanto il sequestro nel 1804 del 1 volume del S. C., e 19 del 2 volume della Regia Camera.

Sull' articolo del terraggio ha considerato la Commissione, che i titoli allegati dall'ex-barone non provano, che il solo terraggio sopra del bosco e degli altri fondi feudali, alla ragione di mezza semenza da' cittadini, e di tutta semenza da' forestieri. Il più antico documento, che allega il Duca, è l'apprezzo del fendo fatto dal Tavolario Basso nel 1610. Ed in questo non si annovera l'esazione del terraggio, che nel bosco, e nel parco chiamato *Spinatura* di tomoli trentasei alla ragione di mezza semenza, e nel solo *Parco del sale* di tomoli tre, a tutta semenza, nel foglio 101 a 102. Nell'apprezzo disimpegnato dal Tavolario Majone nel 1631, riferì costui, che il barone esigeva dai
cit-

cittadini la mezza semenza , e da' forestieri tutta semenza , tanto nel bosco quanto ne' territorj demaniali ed aperti de' cittadini , *ne' fogli 10 a 18 degli atti di expedit.* Ma l' esazione che erroneamente ascrive al barone ne' fondi demaniali dell'Università , fa presumere ugualmente erronea l' esazione ne' fondi aperti de' cittadini. Si allegavano in fine gli antichi rilevj del 1623 , e 1676 , e gli ultimi del 1710 , e 1718. Or , come che in tutti si descriva la mezza semenza , ch'esigevasi da' cittadini , pur non portasi esatta nell' intero territorio di Turitto , *ne' fogli 31 , 34 , 37 , e 40 di detto volume.*

Sull' articolo della fida , ha considerato la Commissione , che sebbene i citati apprezzati e i rilevj parlino della fida nel bosco , pur non l' estendono espressamente all' intero territorio. Ma ciò che esclude assolutamente la fida sopra l' intero territorio di Turitto , si è la

liquidazione fatta innanzi al Presidente Ram nell'anno 1732, *ne' fogli 9 al 17 del processo corrente*. Sostenne allora lo stesso barone, che la locazione de' Salpi, nella quale andava compreso il territorio di Turitto, abbracciava non meno il bosco del feudo che 'l demaniale bosco dell' Università. Quindi nell'anno prossimo scorso 1808 la Giunta del tavoliere di Puglia, dopo aver risecate a beneficio del fisco carra trentasette e versure due dal bosco *ex feudale*, e carra cinquantadue e versure dieciotto dal bosco demaniale dell'Università, ha preferito rispettivamente nella censuazione delle stesse porzioni risecate non solo il Duca ex-barone, che l'Università di Turitto, *ne' fogli 24, e 25, e 39, e 40 del processo corrente*.

Sull'articolo della vicendevole revindica del bosco, pretesa dall'Università e dal barone, ha considerato la Com-
mis-

missione , che gli apprezzamenti di due tavolarj Basso e Majone , sono fra loro in contraddizione intorno all'estensione, e circuito del bosco feudale; e che sebbene non venga annoverato alcun bosco fra le rendite dell' Università discusse dal Reggente Tappia nell' anno 1627; pure la citata liquidazione del presidente Ram assicura all' Università la pertinenza ed il possesso del demanio boscoso. Intanto ha conosciuto che nella scambievole azione di revindica, siavi complicato anche il giudizio *finium regundorum*; e che per inconcusso sistema legale, non possan decidersi ambidue i giudizi, senzachè venga provata l'identità de' fondi controversi, e sia il giudice illuminato dall'oculare ispezione del perito.

Sull' articolo finalmente della restituzione del dippiù esatto dal barone per lo credito fiscalario, ha rilevato la Commissione, che tutto che gli annui du-

cati trecento diecinnove dovuti un tempo dall' Università si fossero ribassati nell' anno 1678 ad annui ducati dugento quindici, e grana 46, e nel 1752 ad annui ducati novantotto, e grana 49; pur non costa di averne annualmente esatti la famiglia di Caravita annui ducati trecento dieciotto, che portansi in esito per lo spazio di anni cinquanta dagli amministratori dell' Università, *nei fogli 11 a 17 del 2. volume.* Ha inoltre osservato, che siccome l' istromento di ricezione fatta dall' erario baronale nell' anno 1789 di ducati trecento dieciotto, fa presumere di essersi esatto alla stessa ragione negli anni precedenti; così rendono un contrario argomento la restituzione che ne fece eziandio per atto pubblico nell' anno susseguente, e l' esazione fatta negli anni successivi in soli ducati novantotto, e grana quarantanove.

Quindi la Commissione autorizzata
dalla

dalla legge di sua costituzione, di giudicar la contesa, *sola facti veritate inspecta*, e per osservanza della legge de' 2 Agosto 1806, colla quale vennero riservati a favore degli ex-baroni i diritti e le prestazioni territoriali, ha definitivamente deciso, e dichiara.

1. Che restando abolita la prestazione della tredicesima, si assolva il Duca ex-barone dalla restituzione dell'indebito esatto.

2. Che si astenga l'ex-barone di esigere il terraggio su i demanj dell' Università, e sopra i territorj aperti de' cittadini di Turitto; e che nel bosco feudale esiga il terraggio da' naturali di Turitto alla ragione di mezza semenza sub grano, orzo, ed avena, ed alla stessa ragione sopra i legumi.

3. Che si astenga l'ex-barone di fidare così ne' demanj dell' Università, che ne' territorj appatronati tanto chiusi, quanto aperti de' cittadini.

4. Che per la rendita del bosco dedotta vicendevolmente dall' Università e dal barone , si commetta al tavolario D. Raffaele Minervino , perchè si porti a spese comuni sul luogo in contesa , e tenendo presenti i due apprezzamenti dei tavolarj Basso e Majone , la liquidazione fatta nel 1732 dal Presidente Ram e gli atti tutti fabbricati a tal uopo , e requisite le parti , senza pregiudizio delle medesime , e ad istruzione della Commissione , riferisca in iscritto col suo parere.

Finalmente si riserva la Commissione di provvedere sulla pretesa restituzione de' ducati dodicimila cinquecento cinquantasette dippiù esatti per lo credito fiscalario , dopo che l' Università avrà esibiti i conti di tutti gli anni , ne' quali portansi esitati i ducati trecento dieciotto per lo credito fiscalario , ed avrà altresì dimostrato che i razionali adoperati nella discussione dei
con-

conti, sieno stati contemporaneamente
ufficiali del barone.

Num. 14.

A di 25 febbrajo 1809.

Fra 'l Comune di Genzano in Basilicata, patrocinato dal signor Giovanni Jatta,

E 'l marchese di Genzano, patrocinato dal signor Francesco Abrusci.

Sul rapporto del signor Giudice Coco.

Il Regio Procuratore sulla convenzione proposta fra 'l Comune di Genzano e quell'ex-barone in quanto alla eccezione della lite finita opposta dall'ex-barone su' capi contenuti nel laudo del fu Consigliere Tiberio de Fiore, considera nel fatto.

1. Che nel 1756 fu, precedente consulta del Presidente del S. C., nominato dal Re arbitro il Consigliere Tiberio de

Fiore; 2. Che nell'anno seguente fu ritualmente intesa l'Università sul compromesso; 3. Che le nullità prodotte contro al laudo furono rinvocate in pubblico parlamento; 4. Che l'assenso, e l'*expedit* furono preceduti dall'esame del merito del laudo fatto dalla Real Camera di S. Chiara; 5. Che il decreto di *expedit* fu interposto dal S. C., e non dalla Real Camera in seguito della proposta fattane dalla Real Camera di S. Chiara; 6. Che il decreto d'*expellatur a limine judicii* pe' capi contenuti nel laudo pronunziato dal S. C. a' 17 Settembre 1770 non si trova impugnato da gravame, per essersi la restituzione *in integram* prodotta dall'Università sospesa con decretazione della Ruota decana de' 15 Dicembre dello stesso anno.

In quanto poi al 1., ed al 6. capo relativi l'uno alla quantità del terratico, e l'altro alla quantità del frutto del

del lino da esigersi nel demanio ex-feudale di Genzano , considera nel fatto.

1. Che nella vendita del feudo dell'anno 1575 dal patrimonio de' Duchi di Gravina fu compresa la mezza semente e i terraggi *del grano , e del lino*.
 2. Che nell'apprezzo del Tavolario Grasso dell'anno 1614 e nell'altro del Tavolario Fusco del 1616 si parlò del terraggio in grano a ragione di mezza semente , ed in un luogo dell'apprezzo di Fusco si soggiunse , *che è di un tomo a versura* , e che in quanto al lino , si vendè la vigesima del lino.
 3. Che nel laudo pronunziato dal fu Consigliere de Fiore , in quanto a' terraggi di grano , arbitrandosi fra' due estremi di otto stoppelli a versura , e di dodici fu scelto il medio di dieci stoppelli , ed in quanto al lino fu dichiarata legittima l'esazione della medesima a tenore degli apprezzi.
 4. Che nel 1797 innanzi all'Avvocato fiscale d'allora Viv-
- ven-

venzio fu stabilito , che dovessero essere esclusi dal terratico i demaniali dell'Università descritti nello stato di Tappia detti *Sorretiello* , e *Ginestra* , e fu permessa l'esazione nello Scerparo nominato nell'apprezzo come demanio del feudo.

In quanto al 2. capo relativo alla reintegra della difesa dell' Università , della Macchiaricchiaggine , e delle due carra adiacenti , il Regio Procuratore considera nel fatto. 1. Che il Tavolario Grasso la disse data *in solutum dall'Università al barone per ducati seimila in circa* , e che poi fu levata al detto Marchese dal Giudice Brancaccio che undò a vedere i conti dell' Università. 2. Che nel secondo apprezzo il tavolario Fusco la disse data per un contratto anticretico al barone , che doveva avere *ducato settemila dall'Università di Genzano per tanti* , che dice pagati al Principe della Riccia , e Ot-
tavo

avio Tuttavilla, creditori di detta Università dalli quali tiene cessione di ragione contra detta Università. 3. Che col laudo del fu Consigliere de Fiore si disse, che restituiti dalla Università i ducati settemila, si fosse restituita all'Università la difesa, nella quale il barone avesse continuato ad esercitarvi i diritti, che vi rappresentava prima del contratto. 4. Che nel 1737 l'azione proposta dall'Università fu ne' termini di restituzione della difesa. 5. Che nel bando del 1466, epoca in cui il feudo era nelle mani della Regia Corte, si affittò per ordine della Real Camera la *Macchia de la ditta terra*, senza che costò dell'identità di Macchiaricchiaggine. 6. Che, sebbene dalle capitolarioni fatte nel 1596 apparisca d'essersi fatto l'affitto della Macchiaricchiaggine col beneficio della mezza semenza d'un carlino per bove domito, e di ducati ottanta l'anno, pure dalle
stes-

stesse capitolazioni apparisce essere questa una difesa dell' Università.

In quanto al terzo capo relativo ai diritti , che si dicono riservati dall' ex-barone sulla difesa delle Ralle , il Regio Procuratore considera nel fatto. 1. Che nelle capitolazioni del 1596 l' Università in vece della prestazione della mezza semenza promise il pagamento del 20 per cento. 2. Che di questo diritto si parlò così nell' apprezzamento del Tavolario Grasso , come in quello di Fusco. 3. Che nel 1612 fu fatto l'affitto della difesa col patto di questa ritenzione a favor del Barone. 4. Che nel 1614 la suddetta prestazione fu sequestrata ad istanza de' creditori del Barone. 5. Che nel rilievo del 1539 , antecedente alle capitolazioni , fu dal barone portata la difesa Ralle. 6. Che questo capo è compreso nel laudo del Consigliere de Fiore.

In quanto al quarto capo relativo agli annui ducati 399 , che si pagano dalla Uni-

Università su' capitali di ducati quattromila pagati agli eredi di Mauro Ricciardi, di ducati duemila pagati a Giovanni Girolamo Versace e a Gaspare la Vecchia, di ducati 800 per lo credito proprio del Barone, di ducati cento ottantacinque d' Ostilio Palmieri, e di ducati mille di Mormile, il Regio Procuratore considera nel fatto; 1. Che collo strumento de' 27 Giugno del 1620 fu fatta dall' ex-barone la compra di annui ducati dugentottanta, col patto che i ducati quattromila rimanessero in banco per pagarsi agli eredi di Mauro Ricciardi, la quale condizione fu adempita; 2. Che, sebbene costi della versione del denaro in estinzione del credito antecedente, tuttavia non si è prodotto documento della legittimità di esso; 3. Che dall'informazione del 1602 si rileva l' esistenza del debito di ducati quattromila a Mauro Ricciardi. 4. Che costa della versione del denaro col paga-

gamento di ducati duemila a Giovanni Girolamo Versace e a Gaspare la Vecchia, e che nelle partite di banco si asserisce d' esservi stato su' debiti estinti assenso; 5. Che siesi esibito l' assenso per lo debito di ducati ottocento contratto dall'Università a' 17 febbrajo del 1620 con Giambattista Marini Marchese di Genzano per dismetterne altri debiti contratti per alloggio; 6. Che non vi sia alcun documento, che mostri la legittimità dei crediti di ducati cento ottantacinque di Ostilio Palmieri, e di ducati mille di Mormile; 7. Che nell'informazione presa nel 1602 sullo stato dell'Università di Genzano si portano i soli due crediti di ducati tremila ad Orazio Tuttavilla, e di ducati settecento al Principe della Riccia.

Sulla proposta convenzione il Regio Procuratore considera nel diritto: 1. Che concorrono fra le reciproche cessioni delle parti i requisiti della *L. 1 D. de tran-*

transactionibus, e quelli della *L. 38 C. de transact.*, e perciò pesate le ragioni dell' una e dell' altra parte , approva la proposta convenzione , colle seguenti moderazioni : 1. Che la reintegra della difesa, detta Macchiaricchiaggine , debba seguire , rinunziate dal Marchese di Genzano a favore dell' Università tutte le miglione di qualunque specie nella medesima fatte; 2. Che resti cancellato il patto, il quale sottopone le vigne attuali piantate nel demanio del feudo al peso del compasso, qualora se ne mutasse la superficie, dovendosi le suddette vigne intendersi passate in assoluto e pieno dominio de' rispettivi possessori; 3. Che sia lecito all'Università nel tempo della divisione de' demanj di estinguere la prestazione del 20 per 100 sulla difesa delle Ralle, colla divisione d' una rata del fondo equivalente al capitale della rendita riservata all' ex-barone.

La Commissione aderendo a' motivi

con-

contenuti nella conclusione del Regio Procuratore decreta :

Primo. Che in quanto al primo , e sesto capo , il terratico da corrispondersi da oggi avanti all' ex-barone marchese di Genzano debba essere di un tomolo a versura ne' territorj demaniali di quell'ex-feudo , tanto pe' territorj liberi e non occupati per diritto colonico , quanto per gli altri , che per diritto colonico si detengono da' rispettivi possessori , e diconsi appatronati ; con dichiarazione , che la versura s'intenda l'estensione di tre tomola di terreno , e con dichiarazione ancora , che il territorio nominato *Sterparo* rimanga compreso tra'demaniali dell'ex-feudo di Genzano , ed egualmente soggetto alla stessa prestazione del terratico. Ed in quanto alle vigne , volendosene fare delle nuove ne'suddetti demanj ex-feudali , debbano queste rimaner soggette al peso del terratico , senza che l' ex-barone per le

at-

attuali vigne in detti demaniali, delle quali finora niente ha esatto, possa esigere alcuna prestazione, ancorchè si estirpassero, e si riducesse il suolo a semina.

Sul lino, che si raccoglierà ne' medesimi demaniali del feudo, debbano i cittadini corrisponderne la vigesima.

Ben' inteso, siccome da tali determinazioni restano eccettuati i fondi, e le difese di particolare proprietà di detto Marchese, pe' quali rimanga, senza verun pregiudizio, salvo il suo diritto di proprietà; così si astenga il medesimo dall'esigere alcun terraggio, o altra prestazione da' demaniali dell' Università fissati nell' appuntamento del Marchese Vivenzio del dì 18 Aprile 1798 sotto la denominazione di Serretiello, e Ginestra. E le prestazioni dichiarate legittime col presente decreto sieno commutabili in danaro e redimibili ne' termini del Real decreto de' 20 Giugno 1808.

2. In ordine al secondo capo si reintegri l'Università nel possesso della difesa della Macchiaricchiaggine , colle due carra di demanio adiacenti , e con tutte le migliorie di qualunque specie in essa fatte da detto Marchese , e dai predecessori baroni. Sia tenuta però l'Università per detta difesa della Macchiaricchiaggine corrispondere annualmente al Marchese suddetto ducati dugento cinquanta , affrancabili *quandocumque* , col pagamento del capitale che ne risulta in ragione del cinque per cento , e per la facilitare esazione di detta annuale prestazione , oltre l'obbligo generale dei beni , e delle rendite di detta Università , debba la medesima farne l'assegnamento sull'annuo estaglio degli affitti che si faranno in detta difesa , con obbligarsi i conduttori *prò tempore* , e coloni direttamente a pro di esso Marchese al pagamento di detta annua corrisponsione. E dividendosi detta difesa , l'obbligo

bligò suddetto dovrà farsi da' possessori o concessionarj, tra' quali resterà divisa o conceduta la difesa medesima. Per tutte le altre rispettive pretese su questo articolo della reintegrazione della detta difesa e demanio, o minore quantità de' crediti, pe' quali fu ceduta dall' Università, pe' frutti percepiti dal detto Marchese, e suoi predecessori, per le migliorie da questi fattevi, per lo 12 per 100 degli affitti decretati nel laudo del Consigliere de Fiore, e per ogni altra ragione restino le parti vicendevolmente assolute.

Benvero il frutto del corrente anno di detta difesa, come anche il peso della tassa fondiaria dovuta alla Regia Corte dovrà essere a vantaggio ed a carico dell' Università, la quale sarà tenuta di soddisfare gli annui ducati dugento cinquanta convenuti insieme colla spesa della custodia sofferta dall' ex-barone.

3. Per la difesa denominata delle

Ralle, resti tenuta ed obbligata l' Università, uniformemente alla determinazione del laudo del Consigliere de Fiore, a corrispondere al detto ex-barone insino alla divisione de' demanj l'annua prestazione del venti per cento dagli affitti di quella che debbano farsi con la *subasta*, precedenti bandi, ed inteso l'erario dell'ex-barone, con obbligarsi i conduttori *pro tempore* direttamente a pro dello stesso ex-barone di contribuirgli dall'affitto suddetto la divisata prestazione del venti per cento. E nel tempo della divisione de' demanj la suddetta prestazione si estingua, colla cessione della quinta parte del fondo da estimarsi secondo le regole della legge de' 3 Dicembre 1808.

4. Rispetto a' crediti strumentarj dell'ex-barone contra detta Università, si assolve la medesima dalle seguenti partite, cioè dal capitale di ducati mille ceduto da Mormile; dal capitale di du-

ducati cento ottantacinque di Ostilio Palmieri venduto a Gio: Battista de Marini; e finalmente dal canoue d'annui ducati cinquantacinque della taverna, con restare detta Università da oggi innanzi esonerata dalla corrisponsione dell'annualità. Ma debbano rimaner ferme tutte le altre partite di detti crediti strumentarj, importanti la somma di ducati seimila ottocento, che si compongono dal capitale di ducati quattromila ceduto dagli eredi di Ricciardi; dal capitale di ducati duemila ceduto da' suddetti Versace e la Vecchia, e dal capitale di ducati ottocento impiegato da Gio: Battista de Marini coll'Università; e per gli stessi capitali, nell'espressata somma di ducati seimila ottocento, debba l'Università continuare a corrispondere all'ex-barone Marchese di Genzano l'annualità alla ragione del cinque per cento.

5. In ordine al 5 capo, debbasì per

l 3.

mez-

mezzo di due esperti eligendi tra giorni quindici, l'uno per parte dell' Università, e l'altro per parte di detto marchese, procedere all'individuazione de' confini tra la difesa suddetta delle Ralle, e la difesa denominata S. Procopio di proprietà di esso marchese nell'ex-feudo del Palazzo; e nascendo disparere tra' detti due esperti, si debba destinare il terzo alle parti non sospetto, e trovandosi con tal perizia alcuna aggregazione di terreno di una di dette due difese all'altra, debbasi tale terreno reintegrare a quella difesa a cui appartiene, con fissarsi ne' confini, che saranno individuati colla perizia facienda, i titoli o sieno termini di pietra, alti, visibili e permanenti a futura memoria, e rimangano le parti vicendevolmente assolute da qualunque pretensione de' frutti di quel terreno, che si trovasse forse da una difesa incorporato all'altra.

Fi-

(167)

Finalmente in quanto alla pretesa revindica di carra trenta di suo demanio, che dice incorporate nel demanio feudale dello Sterparo posseduto dall'ex-barone, restino su tale articolo salve le ragioni alle parti, da sperimentarle nel termine prescritto dagli ultimi Reali ordini.

Num. 15.

A dì 25 febbrajo 1809.

Fra 'l Comune di Grumo in Bari, patrocinato dal dottor Francesco Saverio Fumaroli,

E 'l già pro-barone Duca di S. Vito, patrocinato dal dott. Giovanni Jatta.

Sul rapporto del signor Giudice cav. Coco,

Intese le parti, e 'l Regio Procuratore.

Il Comune ha dedotto prima nella Regia Camera, e poscia nella Commis-

sione i seguenti capi di gravezze.

1. Doversi il Duca astenere dal diritto di piazza.

2. Doversi astenere dal diritto di terraggiare, e di fidare ne' demanj comunali; e tra questi fa particolar menzione del bosco di Mellitto, che dice essere demaniale del Comune.

3. E di Lama del Conte.

4. Nel territorio detto le Matine debbe astenersi di esigere il terraggio, oltre di quello che rendono i territorj riserbati per le proprie masserie.

5. Debbe astenersi dall'esigere il terraggio ne' parchi de' privati.

6. Sul bosco di Melitto, siccome il Duca esige per legna e ghiande dal Comune un canone di annui duc. 416; così questo dee minorarsi in proporzione dell'estensione del bosco medesimo diminuita per l'ultima riseca fatta nella censuazione del tavoliere di Puglia.

7. Deb-

7. Debb'essere il Comune assoluto dal pagamento di annui ducati 80 sul diritto proibitivo de' mulini.

Riferita la causa nella suprema Commissione, il Presidente ha messo alle voci le seguenti quistioni.

1. Sulla piazza è, o non è questa Commissione competente a decidere?

Visti i decreti Regj dell'istituzione tanto di questa Commissione, quanto di quella de' titoli, ad unanimità di voti si è deciso, che le parti adiscano la suprema Commissione de' titoli.

2. Ha il diritto il Duca di S. Vito di terraggiare, e fidare sopra tutto il territorio di Grumo?

La Commissione ha osservato non esservi prova di feudalità dell'intero territorio. L'infeudazione è di molto posteriore alla popolazione; concessione feudale non ve n'è; e nell'apprezzo fatto dal Tavolario Majone nell'anno

1631, apprezzo secondo il quale l'attuale Duca ha acquistato e possiede i fondi feudali, sono enunciati e si enunciano anche fondi evidentemente del Comune. Si enuncia come fondo del Comune *Lama del Conte*, si enunciano come corpi feudali *Selvelle, le Murge, le Matine, macchia di Melitto* ec. Quindi ad uniformità di voti si è conchiuso non aver il Duca di S. Vito diritto di terraggiare e fidare sopra l'intero territorio di Grumo.

3. Sul bosco di Melitto il Comune pretese fin dall'anno 1758 nel S. C. doversi dichiarare suo demaniale, ed in conseguenza doversi il feudatario astenere da ogni diritto di terraggi, e di fida. La lite fu esaminata ne' termini di possessorio, e di petitorio. In possessorio il feudatario fu conservato nel possesso di esigere i terraggi *fol.*

Tanto in possessorio, quanto in petitorio le sentenze furono varie, finchè
nel

nel 1793 la lite finì con una transazione accompagnata da tutt' i solenni richiesti dalla legge. In questa transazione nel primo capo si disse , che l'erba del bosco rimanesse interamente a beneficio dell' Università , salvo l'uso civico a pro del barone , senza recarsi con ciò pregiudizio alla percezione de' terraggi al medesimo appartenenti , come si dirà nel quarto capo : e nel quarto fu convenuto. *Rispetto alla esazione de' terraggi del sopradetto bosco , rimanga così il Signor Duca , come l'Università nel diritto di riscuoterli nella maniera solita , e consueta che si sono riscossi per lo passato fin' oggi.*

Questa transazione il Duca la oppone alle pretensioni del Comune ; al contrario è impugnata dal Comune , e da' particolari cittadini possessori di terre nel bosco di Melitto ; dal Comune , perchè si crede sul terraggio non siesi

siesi transatto; da' particolari cittadini perchè sostengono, quando anche vi sia transazione, che la medesima non possa recar pregiudizio a' loro diritti proprj.

Quindi la quistione sul terraggio si è risolta in due quistioni subalterne.

1. Vi è, o non vi è transazione?

2. Può essere la medesima impugnata dal Comune, o da' particolari cittadini?

La prima si è ad unanimità di voti risolta affermativamente. La legge chiama transazione una convenzione, la quale sia stata preceduta da una lite, su di una cosa ancora dubbia, concedersi a vicenda qualche cosa da una parte e dall'altra. Nel caso in quistione la lite precedente vi era; la cosa in controversia era dubbiosissima, come dimostra la gran varietà delle decisioni nel possessorio, e nel petitorio; si è ceduto a vicenda da una parte e dall'altra. Nè osta, che per patto l'esazio-

zione del terraggio sia rimasta come era prima, perchè non vi è legge la quale vieti opporre tali patti nelle transazioni.

Sulla seconda, per impugnarsi una transazione è necessità opporre o il dolo, o la lesione enormissima; il che dall' Università non si è fatto. I particolari cittadini non hanno alcun diritto ad impugnarla, perchè non hanno alcun interesse. Essi debbono sempre pagare. La quistione è per sapere chi debba esigere, se il Comune, o il feudatario; e questa quistione non interessa i particolari.

Quindi la Commissione ha deciso ad uniformità di voti, che sulla quistione del terraggio del bosco di Melitto una solenne transazione esista; che questa il Comune, che poteva impugnarla, non l'ha dimostrata nè dolosa, nè enormemente lesiva; che i particolari possessori non avevano diritto alcuno d'impugnare.

gnarla; che in conseguenza essa sussiste nell'intero suo vigore, e dee meritare tutta l'esecuzione.

Si è riflettuto però, che in virtù di questa stessa transazione l'erba è data interamente al Comune, le legna e le ghiande sono state date al Comune col peso di un canone fisso in beneficio del feudatario; talchè se per la parte boscosa si coltivasse, ciò sarebbe a danno del solo Comune, il quale verrebbe a perdere l'erba, la ghianda, le legna, ed a vantaggio del solo feudatario, che guadagnerebbe quel terraggio che oggi non ha. Affinchè dunque il comodo sia a profitto di colui che solo sentirebbe l'incomodo, la Commissione ha deciso che il feudatario continui ad esigere il terraggio sopra tutti i territorj del bosco di Melitto, che si coltivavano prima dell'epoca della transazione; ma che si astenga da esigerli da tutti quegli altri, che il Comune dimostrerà con vale-

valevoli documenti di essersi messi a coltura dopo l'epoca suddetta.

E siccome i particolari cittadini si sono doluti, ch'essi nello stesso territorio pagano due terraggi, uno al feudatario l'altro al Comune, e questa doppia prestazione è evidentemente ingiusta, così la Commissione ha deciso che in que' terreni, i quali si dimostreranno essersi ridotti a coltura dopo la transazione, si astenga dall'esigere il feudatario; in quegli altri poi, ch'erano già coltivati prima della transazione, si astenga il Comune. La ragione è chiara: ne' primi per ciò che si è detto di sopra niun diritto vi può avere di terraggiare il feudatario; ne' secondi un tal diritto, a tenore della transazione, spetta a chi ne era in possesso; e vi è giudicato del S. C., che dichiara il possesso de' terraggi esser del feudatario *fol.* Quello dunque del Comune non potrebbe esser se non un possesso ille-

illegale , che la Commissione non dee riconoscere , e non ha riconosciuto.

4. Sul territorio di Lama del Conte, si è osservato , che il medesimo nell'apprezzo del Tavolario Majone è registrato come una difesa del Comune.

Quindi la Commissione ad uniformità di voti ha deciso doversi il suddetto Comune reintegrare nel territorio medesimo , ed il feudatario doversi astenere da ogni esazione di terraggio.

5. Non avendo la Commissione riconosciuto diritto di terraggiare sopra tutto il territorio , ha deciso , che l'ex-feudatario Duca di S. Vito si astenga dall' esigere il terraggio da tutti i territorj demaniali dell' Università , e dei particolari , e solo siagli permesso di esigerlo nelle contrade demaniali del feudo indicate nell'apprezzo del 1631. Relativamente alle Mattine l'ex-feudatario esiga nel demanio a tenore del sopradetto apprezzo , e se mai esige dai
ter-

territorj de' privati , i quali non appartengono al demanio feudale delle predette Matine, se ne astenga.

6. Circa le *Servendie* , la Commissione ha osservato per fatto , che esse non sono altro che censi , e si rileva dal detto della stessa Università *fol. 221 vol. examinis*.

Quindi permette all' ex-feudatario di esigerli da tutt' i possessori de' territorj entro i demaniali del feudo come sopra indicati. Si astenga però lo stesso ex-feudatario di esigerli da' territorj de' privati , e del Comune; e negli stessi territorj feudali non possa esigere simultaneamente dallo stesso suolo la *Servendia* , o sia censo , ed il terraggio.

7. Circa all' astenersi l' ex-feudatario dall' esigere il terraggio e le *Servendie* da' parchi de' privati , la Commissione ha decretato , che se tali parchi sono compresi entro i demaniali del feudo , come sopra indicati , o ne ha strumento

di concessione particolare , l'ex-feudatario continui l'esazione , se ne astenga se sono ne' territorj del Comune , o dei privati.

8. Circa alla minorazione del canone di annui ducati 416 , che 'l Comune paga all'ex-feudatario per le legna , e le ghiande del bosco di Melitto , la Commissione ha decretato dover essere l'ex-feudatario assoluto dalle pretensioni del Comune. La ragione per la quale il Comune pretende la diminuzione , è la riseca che ultimamente si è fatta dal detto bosco per la censuazione del tavoliere della dogana. Ma la Commissione ha osservato , che tal riseca si è fatta anche su' demaniali del feudo , e che se il Comune ha ceduto alla Regia Corte carra quarantacinque , l'ex-feudatario ne ha ceduto carra quindici ; che questa cessione non è una perdita che il Comune abbia sofferta , ma una semplice affrancazione della servitù fiscale

scale del pascolo doganale , a cui tutto il bosco di Melitto era soggetto ; e che la libertà di ciò che gli rimane è pel Comune compenso sufficiente di ciò che ha perduto.

[9. Finalmente sull' abolizione della prestazione degli annui ducati 80 pei mulini , la Commissione ha osservato , che colla transazione del 1793 l' ex-feudatario per tale prestazione cedette al Comune i diritti proibitivi de' mulini. Per la legge dunque de' 2 Agosto 1806 è mancata la cosa concessa , e per la mancanza della medesima dee cessare la prestazione. La Commissione dichiara , che il Comune di Grumo sia assoluto dal pagamento de' sopraddetti annui ducati 80 , e sulla riconvenzione dell' ex-feudatario , il quale asserisce che unitamente al diritto proibitivo cedette al Comune anche i mulini materiali , la Commissione ha decretato , che dimostrata tra due mesi dall' ex-

(180)

feudatario la sopradetta cessione, si provvederà.

Num. 16.

A dì 28 febbrajo 1809.

Fra 'l Comune di Cervinara in Principato Ultra, patrocinato dal sig. Marco Rotondo;

E 'l Marchese di S. Eramo, patrocinato dal signor Vincenzo Volpicelli.

Sul rapporto del sig. Giudice Franchini.

Intese le parti ed il Regio Procuratore.

Con decreto de' 28 Marzo del prossimo scorso anno la Commissione condannò il Marchese di S. Eramo a pagare la bonatenenza a beneficio dell'Università di Cervinara, non meno per i beni acquistati dopo il catasto dell'an-

L'anno 1744 dal giorno del rispettivo acquisto, che per tutti i beni non descritti ne' precedenti rilevj dell'epoca di detto catasto; con dedursene le quantità pagate in conto della stessa bonatenenza apparenti da legittimi documenti. Essendosi successivamente commesso il corrispondente calcolo al Prorazionale Gigli, ed in grado di revisione al Prorazionale Ceraso, furono da costui rimesse alla decisione della stessa Commissione cinque partite dubbiose. Sopra queste eransi le parti già concordate, fuorchè per una sola *nel foglio 121*. Quindi la Commissione, seguendo i sentimenti delle stesse parti, decreta definitivamente:

1. Che la bonatenenza dovuta dall'ex-barone per gli anni 1745 al 1750, di cui non esistono le corrispondenti ricevute, si paghi dal medesimo per metà.

2. Che della partita di ducati dugento

in 3

qua-

quarantanove e grana 50, per la prestazione del legato pio e lampada dedotta negli atti, si bonifichino all' Università soli ducati 50.

3. Si ammetta a beneficio del barone la partita de' ducati cento quarantotto per attrasso de' fiscalarij per tutto Dicembre 1806.

4. Che si ammetta eziandio a favore dell'ex-barone la partita de' ducati quaranta per le carte bancali.

5. Che per la partita de' ducati trecento pretesi dall'ex-barone per titolo di bagliva, portolania, ed altre prestazioni, si sospenda l' esecutorio per la stessa quantità per tutto il prossimo entrante mese di Marzo, ma non procurandosi in questo tempo la liquidazione del titolo si esegua l' esecutorio anzidetto.

Finalmente pe' ducati trecento cinquantatre pretesi dal Marchese dal ritratto delle fosse della neve nell' anno

(183)

1799 si ammettano a beneficio del medesimo soli ducati dugento.

Num. 17.

A dì 28 Febbrajo 1809.

Fra'l Comune di Lioni in Principato Ulteriore , patrocinato da' signori Giuseppe , e Pietro Natale ;

E 'l Principe di S. Angelo , patrocinato da' signori Gaspare Capone , e Michele Cardone.

Sul rapporto del signor Giudice Martucci.

Nella convenzione proposta fra 'l Comune e 'l Principe suddetti il Regio Procuratore considera , che i capi i quali rimangono a decidersi fra i venti dedotti nell' abolita Camera della Sommaria l'anno 1804 si riducano a quattro , cioè 1. La reintegra del feudo d'Oppido. 2. La dodicesima delle vittovaglie

glie impugnata nel territorio di Lioni.

3. L' usurpazione del corpo demaniale detto Froscillo preteso dall' Università.

4. Il pagamento della bonatendenza , e delle altre imposizioni reali non pagate insino a tutto Dicembre dell'anno 1806.

In quanto al primo relativo alla reintegra del feudo d' Oppido il Regio Procuratore considera nel fatto; 1. Che col privilegio della Regina Giovanna II. dell'anno 1435 gli uomini di S. Angelo e de' suoi casali furono dichiarati franchi nell'acquare, nel pascolare, nel legnare, ed in tutti i passi nel tenimento d' Oppido. 2. Che nello stato del Reggente Tappia del 1627 si porta fra le rendite dell' Università la gabella del legname in annui ducati settantatre. 3. Che nelle rendite dello Stato dell'anno 1741 vi è la fida de' forestieri dal bosco, e dalla montagna. 4. Che la stessa rendita si rileva da' conti del 1726, e 1761. 5. Che dallo stato di
Tap-

Tappia, dal rilievo e da' conti degli amministratori si rileva il pagamento di annui ducati sessantanove, che l'Università faceva al barone per adoa, senzachè si spieghi per qual corpo un tale pagamento avesse luogo. 6. Che secondo l'assertiva dell'ex-barone fatta nella rivela del catasto dell'anno 1753 l'estensione della montagna d'Oppido è di tomola 5750 circa, e quella del bosco di tomola 4000 circa. 7. Che dai documenti esibiti dall'ex-barone costa, che Oppido sia stato nel decimo terzo, e decimo quarto secolo un feudo abitato promiscuo con S. Angelo. 8. Che si possegga dal Principe di S. Angelo come un corpo feudale, compreso sotto la medesima tassa di adoa di Lionni. 9. Che in tutto il corso delle liti passate fra il Principe di S. Angelo e l'Università di Lionni, dall'anno 1723 fin oggi, e nelle transazioni fatte si sieno mantenuti nell'esercizio de' diritti do-

dominicali , l' Università nel territorio detto la Precisa , ed il barone nel territorio detto la Pareta.

In quanto al secondo capo relativo alla dodicesima che'l Principe di S. Angelo esige nel territorio di Lioni il Regio Procuratore considera nel fatto: 1. Che una tal' esazione non sia generale , ma limitata a certe contrade secondo la rivela dello stesso Principe nel catasto dell' anno 1753. 2. Che l' esazione della dodicesima sia contestata da' rilevj dell' anno 1553 , e 1577.

In quanto al terzo capo relativo alla usurpazione del territorio detto Froscillo , il Regio Procuratore considera che nella divisione fatta nel 1799 del demanio promiscuo fra le due Università di S. Angelo e di Lioni , il territorio Froscillo cadde nella parte assegnata a S. Angelo.

In quanto al quarto capo della bonatenenza , il Regio Procuratore conside-
ra.

ra, 1. Che dalla rivela fatta dall' ex-barone nel catasto del 1735 risulti il carico de' di lui beni burgensatici, fra' quali la metà del bosco, i terraggi di Lionni, il mulino, e gli altri territorj nella stessa rivela indicati. 2. Che le provisioni della Camera ottenute dall' ex-barone nel 1754 non lo esimevano dal pagamento della bonatenenza pe' suddetti corpi.

In quanto al diritto il Regio Procuratore sulla proposta transazione considera, che concorrono nella medesima i requisiti della *L. i. de transact.*, e della *L. 38 C. de transact.* Perciò valutate le ragioni dell' una parte e dell' altra approva la transazione contenuta nel foglio sottoscritto da' deputati e difensori delle parti, nell' atto decurionale, nella relazione dell' Intendente della Provincia, e nell' appuntamento formato di consenso delle parti stesse colle seguenti moderazioni :

1. Che

1. Che la montagna d'Oppido passi in pieno dominio dell' Università , e che i terraggi d'Oppido , de' quali si è convenuta l' affrancazione , s' intendano per la parte coltivata nel bosco ceduto all' ex-barone , e non per la montagna.

2. Che i terraggi di Lioni rimangano ceduti a' possessori de' rispettivi fondi che attualmente vi sono soggetti, ed estinti in beneficio de' medesimi , e non già dell' Università.

3. Che gli annui ducati dugento cinquanta , che il Principe di S. Angelo promette di pagare a' creditori istrumentarj dell' Università , si paghino senza alcuna ritenzione , o coll' aggiunta di quel dippiù che importano i pesi pubblici , e che sulla detta somma si faccia coll' intelligenza dell' Intendente della Provincia l' assegnamento a' creditori legittimi per la concorrente quantità delle annualità loro dovute.

4. Che

4. Che il pagamento di ducati mille debba invertirsi alla costruzione del ponte, e che colla pruova della versione in quest' uso solamente s' intenda adempito all' obbligazione contratta dall' ex-barone.

5. Che i ducati mille cinquecento convenuti per le spese della lite debbano pagarsi coll' intelligenza della Commissione, ad oggetto di soddisfarsi le fatiche degli Avvocati e de' Procuratori dell' Università.

La Commissione aderendo a' motivi contenuti nella conclusione del Regio Procuratore decreta :

1. Che tanto il territorio detto *la Pareta*, quanto l' intero territorio olim detto *bosco d' Oppido* restino in piena proprietà ed uso dell' ex - barone Principe di S. Angelo senza veruna riserva di diritto, uso civico, o d' altra servitù in beneficio dell' Università della suddetta terra di Lioni, e solamente
sieno

sieno essi territorj aperti al pascolo degli animali de' cittadini *collectis segetibus, et recollectis fructibus*, come tutti gli altri territorj de' privati, fino a che i suddetti territorj non si chiudano dal Principe di S. Angelo, o dagli altri particolari possessori ne' termini dell' articolo 47 della legge de' 3 Dicembre 1808.

2. Che l'intera montagna d' Oppido passi in pieno e libero dominio della Università senza riserba di alcun diritto o di uso in beneficio dell' ex-barone, e 'l medesimo barone lasci in Oppido quelle strade che attualmente vi sono, per dare a' cittadini il libero passaggio in detta montagna.

3. Che tra lo spazio di un anno decorrendo dalla data del presente decreto si abbiano a confinare così i territorj della Pareta, e dell' olim bosco di Oppido, come la montagna e gli stradoni di comunicazione, secondo lo stato attuale
per

per mezzo di due periti della Provincia eligendi di comun consenso a spese dell' ex-barone.

4. Che i terraggi i quali dal Principe di S. Angelo si esigono attualmente sopra que' territorj di Lioni, che vi sono soggetti, restino aboliti a beneficio degli stessi reddenti.

5. Che i terraggi, i quali dal medesimo barone si riscuotono nel tenimento di Oppido, si riducano ad annue prestazioni fisse pecuniarie, la cui quantità sarà stabilita per mezzo di due esperti comunemente eligendi dal coacervo dell' ultimo decennio, intendendosi per terraggi d' Oppido i soli, che si esigono nella parte attualmente coltivata, ed esclusi ed aboliti quelli della montagna, se mai dal barone se n' esigessero, o mai se ne fossero esatti.

6. Che il territorio denominato la Precisa si seguiti a possedere dall' Università come lo sta possedendo attualmente-

mente in piena ed assoluta proprietà , esclusa e tolta via ogni pretensione del barone.

7. Che 'l barone contribuisca a beneficio della stessa Università annui ducati trecento franchi ed immuni da qualunque peso imposto ed imponendo , senza neanche poter ritenere la decima a tenore degli articoli 5 7 della legge degli 8 Novembre 1806 ; de' quali suddetti ducati trecento annui essa Università ne farà quell' uso , che meglio stimerà a vantaggio di que' cittadini.

8. Che il medesimo Principe di S. Angelo paghi all' Università annui duc. dugento cinquanta , e grana 75 per soddisfare le annualità dovute a' creditori istrumentarj della stessa per mezzo di assegnamenti coll' intelligenza dell' Intendente della Provincia , e detti annui ducati dugento cinquanta , e grana 75 debbano essere indeminutamente ed immuni da ogni ritenzione per pesi pubblici,

(193)

blici, oppure accresciuti dall'importo de' pesi pubblici, qualora si dovesse dar luogo alla ritenzione. Ben inteso, che riuscendo all'Università di provare o non veri, o non legittimi detti debiti, non perciò resterà esonerato esso ex-barone di continuare la suddetta annua prestazione a beneficio della medesima Università.

9. Che le prestazioni annue contenute negli articoli 7, 8 possa il barone affrancarle sempre che vorrà alla ragione dal cinque per cento, e, fino a tanto che non succeda tale affrancazione, dovrà farne il pagamento per tutto il mese di Settembre di ciascun anno in potere di un cassiere da destinarsi dalla stessa Università.

10. Che il Principe di S. Angelo paghi all'Università per una volta sola ducati mille cinquecento per le spese della lite, e della convenzione, ma con intelligenza di questa Commissione, af-
1809. Num. 2. n fine


sine di soddisfarsi delle loro fatiche gli Avvocati , e Procuratori della Università.

11. Che paghi inoltre anche per una volta sola ducati mille per la costruzione di una parte di fabbrica sull' Ofanto , dovendo il dippiù della spesa porvisi dall'Università; il qual pagamento di ducati mille si anderà dal Principe facendo dacchè l' Università porrà mano all'opera fino alla sua perfezione , a misura che la medesima anderà avanti.

12. Che in virtù della convenzione contenuta , approvata , modificata , e dichiarata nel presente decreto tanto il Principe di S. Angelo sia assoluto da qualunque altra pretensione del Comune di Lioni , specialmente per rispetto al territorio del Froscillo , come appartenente al tenimento di S. Angelo non di Lioni , e per rispetto alla bonatenenza ed altri pesi secondo che sta spiegato ne' capitoli 2 , e 3 dell'atto de'

(195)

de' 21 Febbraio ; quanto il Comune di Lioni sia assoluto da tutte le altre prestazioni , e gravezze dedotte negli atti , o che sieno o che non sieno state abolite dalle ultime leggi , in modocchè esse parti non abbiano da avere vicendevolmente l'una dall'altra che il solo stabilito nel presente decreto.



(197)

INDICE

DE' DIRITTI, E DELLE PRESTAZIONI

SULLE QUALI SI È GIUDICATO.

FEBBRAJO 1809 N.° 2.

1. *NELLA causa fra il Comune di Chiusano e l'ex-barone Anastasio.* pagina 5
 1. Canonj e laudemj su di alcuni fondi redditizj al Barone.
 2. Ufizj di portolania e di zecca di pesi e misure.
 3. Diritto proibitivo del forno.

2. *Nella causa fra il Comune di Lucignano e l'ex-barone.* pag. 11.
 1. Diritto proibitivo di commestibili.

(198)

2. Ufficio della catapania.
3. Pagamento per la camera riservata.
4. Esenzione data all'ex-barone per la metà della gabella delle frutta.
5. Restituzione di tre forni dati al Comune.
6. Estagli arretrati de'suddetti corpi.
7. Restituzione d'indebito preteso dal Comune per diverse cause.
8. Credito di ducati 423 dati al Comune dall'ex-barone.
9. Prestazione d'annui ducati 50 per la fabbrica da lavorar paste messa dall'ex-barone.
10. Attrasso d'alcune partite di fiscali preteso dall'ex-barone.

3. *Nella causa fra il Comune di Sternatia e l'ex-barone.* pag. 23.

1. Decima di tutti i frutti pretesa dall'ex-barone sul territorio dell'ex-feudo.

2. Erbatica e carnatica.
 3. Censuazione d'alcuni trappeti
-fatta al Comune.
 4. Revindica della casa, delle mura e delle fossate.
 5. Ufizio della portolania.
 6. Annuì duc. 65 pagati dal Comune per ragioni baronali.
 7. Crediti strumentarj di duc. 8000 pretesi dall'ex-barone.
 8. Bonatenenza pretesa dal Comune.
4. *Nella causa fra il Comune di Capli e l'ex-barone.* pag.36.
1. Pertinenza del bosco di Castiglione.
 2. Diritto di legnare nel medesimo così al secco come al verde.
 3. Servitù d'una modica fida convenuta, che l'ex-barone crede averi acquistata.
 4. Paraz che l'ex-barone fa nel suddeto bosco.

5. Diritto d'esigere il terratico preteso dall' ex-barone su' seminati d' un tenimento attaccato al bosco suddetto.
6. Quantità del suddetto terratico.
7. Diritto di fida sull' erba e sulla spiga, che il barone pretende sul suddetto tenimento controverso.
8. Diritto del terratico su' territorj di Calitri.
9. Quantità del suddetto terratico.
10. Pertinenza della difesa piccola.
11. Diritto di esigere la decima su di alcune terre redditizie alla bagliva.
12. Diritto di esigere la decima sulle terre redditizie alla Cappella di S. M. ad Rips e di S. Niccolò.
13. Revindica del territorio detto Saparone, preteso da Comune.
14. Esecuzione d' un giudicato della Camera per la reintegra del-

la taverna del Comune , posseduta dall' ex-barone.

15. Diritti di piazza e di scannaggio.

16. Libertà delle acque dell' Ofanto per l' irrigazione de' campi e per la costruzione de' mulini.

5. *Fra il Comune di Sessa e l'ex-barone.* pag. 66.

Diritto di pescare le anguille nei pantani , e negli stagni del Comune.

6. *Fra il Comune di Galatina e l'ex-barone.* pag. 67.

Erbatica e carnatica sul territorio di Galatina.

7. *Fra il Comune di Muro e l'ex-barone.* pag. 69.

1. Pertinenza della montagna grande di Muro.

2. Parata fatta dal Duca sulla medesima.

3. Pertinenza della montagna detta di Pisterola.
4. Crediti istrumentarj pretesi dal Duca nella somma di circa duc. 25 mila.
5. Ufizj di bagliva.
6. Pagamento della bonatenenza.
7. Restituzione d' indebito preteso dal Comune per diritti d' elezione di amministratori , di giudici annali , di maestri di fiera , di portolania , di camera riservata , di ajuto di costa , di tintura delle mole , di gabella de' foresi , di zecca di pesi e misure , di diritti proibitivi di mulini , di valchiere , di forni , di taverne , di vendita della neve.
8. Pertinenza de' demanj di Lagomorto, Manca di S. Angelo, Macchia del Castello, Raja di S. Silvestro , Raja di S. Angelo.
9. Riconvenzione dell' ex-harone

per la restituzione d' una difesa
pretesa dal medesimo.

8. *Nella causa fra il Comune di Castellana e l' ex-barone.* pag. 100.

Diritto d' esigere la quindicesima e
la vigesima sull' intero territorio.

9. *Nella causa fra il Comune di Tortorella e l' ex-barone.* pag. 131.

Prestazione d' annui duc. 120 pre-
tesi dall' ex-barone per l' erario
e per quattro baglivi.

10. *Nella causa fra il Duca di S. Clemente e'l Principe di Corsi.* pag. 133.

Indennità pretesa dal Principe di
Corsi per l' immunità sulla bo-
natenenza dovutagli dalla Uni-
versità delle Grottaglie.

11. *Nella causa fra il Comune di Avigliano e l' ex-barone.* pag. 135.

Reintegra d'alcuni coloni espulsi
con forza privati dall' ex-barone
de' loro territorj.

12. *Nella causa fra Giuseppe Egidio
Palma e'l Duca Riario.* pag. 139.

Costruzione d' un mulino che il
Duca impedisce al suddetto de
Palma.

13. *Nella causa fra il Comune di To-
ritto e l' ex-barone.* pag. 140.

1. Diritto della tredicesima delle
vittovaglie, e restituzione dell'in-
debito esatto per causa del me-
desimo diritto.

2. Diritto d' esigere il terratico nei
demanj dell' Università.

3. Diritto di fida ne' demanj del-
l' Università.

4. Usurpazione d' una parte del
bosco del Comune.

5. Pagamento di duc. 12557 esatti

dall' ex-barone per un debito di fiscali non dovuto dal Comune.

4. *Nella causa fra il Comune di Genzano e l' ex-barone.* pag. 151.

1. Quantità del terratico da esigersi ne' demanj dell' ex-feudo.
2. Vigesima sul lino.
3. Reintegra d' una difesa alienata dal Comune.
4. Prestazione del 20 per 100 sulla Difesa delle Ralle.
5. Crediti strumentarj dovuti all' ex-barone , e quantità de' medesimi.

15. *Nella causa fra il Comune di Grumo e l' ex-barone.* (pag. 167.

1. Diritto di piazza.
2. Diritto d' esigere il terratico nei demanj del Comune , nel bosco Mellitto.
3. Diritto d' esigere il terratico nelle Matine.

5. Diritto di esigere il terratico nei parchi de' privati.
6. Diminuzione del canone di ducati 476 sul bosco di Mellitto, per la riseca sofferta dal Comune per parte della Dogana di Foggia.
7. Pagamento d'annui duc. 80 per lo diritto proibitivo de' mulini.

16. *Nella causa fra il Comun di Cervinara e l'ex-barone.* pag. 180.

1. Bonatenenza dovuta al Comune.
2. Conteggio scambievole di diverse partite di debito e credito.
3. Ducati 300 per diritti di bagliava, portolania ed altre prestazioni.
4. Ducati 353 pretesi dall'ex-barone dal ritratto delle fosse della neve.

17. *Nella causa fra il Comune di Lionni e l'ex-barone.* pag. 183.

(207)

1. Pertinenza del bosco , e della montagna d' Oppido , della Parata , e della Precisa.
2. Diritto d' esigere il terratico in Lioni.
3. Diritto d' esigere il terratico in Oppido.
4. Diversi altri diritti aboliti dalla legge , a cui l' ex-barone avea rinunciato.



